

Nuova biblioteca CISL

Andrea Ciampani

Lo statuto del sindacato nuovo (1944-1951)

Identità sociale
e sindacalismo confederale
alle origini della Cisl

Nuova biblioteca Cisl

Sommario

Presentazione <i>di Giovanni Marongiu</i>	VII
Lo statuto del sindacato nuovo (1944-1951)	
Introduzione	3
Capitolo primo Lo statuto sindacale: memoria e norma	7
Gli statuti sindacali come documento storico e come fonte dell'identità associativa, p. 7 - La «vocazione politica» della Cgil di fronte allo statuto sindacale, p. 10 - La natura della normativa statutaria e la storia della Cisl, p. 13 - Note, p. 18	
Capitolo secondo Il sindacato cerca se stesso	23
L'organizzazione sindacale e il suo inquadramento giuridico nell'iniziativa dei partiti, p. 23 - Legittimità sociale, principi e norme statutarie: i nodi irrisolti della Cgil unitaria, p. 31 - Il dibattito sullo statuto per organizzare il libero sindacato, p. 42 - Dall'azione sindacale la spinta per una nuova coscienza del sindacalismo italiano, p. 49 - Note, p. 58	

© copyright 1991
Edizioni Lavoro Roma
via Boncompagni 19

In copertina: Schema di statuto approvato
dal Consiglio nazionale della Cisl
(16-17 giugno 1951), con annotazioni
autografe di un consigliere

Copertina di Rinaldo Cutini
tratto di stampare nell'ottobre 1991
dalla tipografia Cografo
via Flaminia Km 148 - Foligno

Capitolo terzo

Pastore, Romani e la nascita di un nuovo soggetto sociale

75

Il Patto d'unificazione fra liberi sindacati come evento paradigmatico, p. 75 - Le «Linee di indirizzo» e la liberazione dall'ipoteca politica sul sindacato, p. 78 - Lo statuto Cisl: la confederazione sindacale nella società contemporanea, p. 82 - Il sindacato come soggetto sociale, p. 86 - Note, p. 94

Appendice

103

Ia. Comitato provvisorio di riorganizzazione sindacale, p. 105 - Ib. Dichiarazione sulla realizzazione dell'unità sindacale (9 giugno 1944), p. 113 - Ic. Norme statutarie provvisorie della Confederazione generale italiana liberi sindacati (8 settembre 1948), p. 117 - Id. Norme statutarie provvisorie della Lcgil (18 ottobre 1948), p. 129 - 2a. Bozze di statuto Lcgil (Commissione Venuti) (luglio 1949), p. 135 - 2b. Progetto provvisorio di statuto approvato dal Comitato sindacale internazionale preparatorio nel corso delle riunioni di Londra, 25-29 luglio 1949, p. 145 - 2c. Lcgil. Statuto. Approvato dal I Congresso confederale del 4-7 novembre 1949, p. 151 - 3a. Atto costitutivo della Confederazione italiana sindacati lavoratori (1° maggio 1950), p. 163 - 3b. Prospettive del sindacalismo nelle mozioni della Cisl (giugno 1950), p. 167 - 3c. Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori. Statuto (testo dell'ufficio studi, aprile 1951), p. 177 - 3d. Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori. Lo statuto (11-14 novembre 1951), p. 189

Indice dei nomi

209

Presentazione

1. La nascita della Cisl resta ancora un nodo storiografico di difficile soluzione per le tante ragioni che si sono più volte dette e che tutte si riassumono nel carattere di radicale «novità» che quel sindacato costituì nel panorama del sindacalismo italiano. In realtà, l'osservatore e l'interprete trovandosi privi di paradigmi e schemi di riferimento adeguati, capaci di entrare nel profondo di questa novità, si limitano all'uso di canoni tradizionali in gran parte forgiati dalla storiografia politica o da quella economica. Il fatto è che più si guarda dentro la storia della Cisl (della sua nascita ma anche del suo progressivo svolgersi nella concreta esistenza politico-organizzativa), più si diventa consapevoli del progressivo collocarsi di questa organizzazione nel cuore stesso dell'intreccio tra politica, economia e società, in un punto cruciale di intersezione che non nega le originarie categorie interpretative di ciascuno di questi mondi del vivere collettivo, ma che riportandole ad unità, nel contempo, tutte le supera.

Orbene, questo libro apre un sentiero in tale intricato scenario, e l'approccio allo «statuto», che poteva risolversi in una noiosa lettura di un testo tutto formale, si è rivelato un'arma efficace di penetrazione nel ribollente crogiolo in cui istanze politiche, economiche e sociali, rimesse in qualche modo in discussione nel vivo dell'azione, hanno finito per produrre, proprio nel loro combinarsi, qualcosa di diverso, un soggetto nuovo che non solo appare restio a farsi inquadrare negli schemi vecchi, ma che si dimostra ben presto capace di produrre nuovi costrutti politico-concettuali e nuove

realtà nel concreto mondo dell'azione di tutela dei lavoratori.

2. Che cosa rivela infatti la lettura dello statuto della Cisl e del suo processo formativo, così com'è condotta in questo libro? Qual è in definitiva il senso del lungo, faticoso lavoro che sboccia poi, si potrebbe dire, nelle norme approvate al I Congresso dell'organizzazione?

Come si sa lo statuto è preceduto dal «Patto d'unificazione delle forze sindacali democratiche»: qui si colloca, in realtà, l'atto fondativo di cui lo statuto è, poi, un adeguato svolgimento. Ebbene, non può sfuggire leggendo il punto III di tale patto che esso si esprime essenzialmente attraverso una «proclamazione» di quelli che sono considerati «diritti fondamentali dei lavoratori»: «la nuova organizzazione unificata [...] proclama i seguenti diritti fondamentali dei lavoratori», si legge testualmente. Questi diritti sono «dichiarati»; non dunque chiesti, invocati, proposti, suggeriti. Si tratta di quel tipo di dichiarazione cui i giuristi assegnano un valore «costitutivo». Non si tratta cioè della rassegna ordinata di qualcosa che già esiste, ma di un atto creativo che modifica la situazione preesistente dandole una connotazione nuova, effetto diretto dell'azione dichiarativa portata a compimento.

Come si vede, si tocca qui con immediatezza la forza originaria di quell'autonomia che diventerà poi un modo di essere e di autopercepirsi della Cisl. Ma qui l'autonomia è colta davvero allo stato nascente: non è tanto autonomia come indipendenza; ma è autonomia come intrinseca capacità di produrre norme per sé, come autoidentificazione del proprio essere sociale nella trama dei rapporti umani.

Questa specifica appropriazione di forza giuridica risulta ancor più chiara al successivo punto IV, sempre della «Premessa», dove l'organizzazione stessa è chiamata a realizzare questi diritti, a dar loro effettività mediante la sua propria azione che nel patto di unione trova fondamento e ispirazione. In altri termini, il nuovo soggetto sindacale si costituisce autocoostituendosi, non per investiture esterne partitiche o statali, e neanche professionali o corporative, ma attraverso un patto a cui partecipano i sindacati di categoria e attraverso essi i lavoratori che liberamente si associano. È in questo libero associarsi di lavoratori, solo in esso, la fonte materiale e formale a un tempo, da cui scaturisce questa singolare forza creativa di diritti,

davvero nuovi perché non prima esistenti in quanto tali, ma eventualmente solo come rivendicazione sociale o istanza morale.

Nell'ambito di questi diritti affermati l'azione sindacale può svolgersi in pienezza; essi danno legittimità all'azione stessa, rappresentando il traguardo verso il quale l'autotutela liberamente procede. Non si tratta, dunque, di una mera operazione verbale o di un artificio retorico; al contrario, così facendo, il nuovo sindacato si radica in quella grande tradizione della moderna azione collettiva nella quale si pone come atto creativo di patti alcune volte rivoluzionari che sempre, comunque, nella loro novità già contengono la sanzione di atti creativi di nuovi diritti.

È a questa stessa azione che è affidata la costruzione sociale, la progressiva graduale elaborazione di quell'ordine su cui si reggono le società complesse del nostro tempo.

3. Qui si vede, più chiaramente che altrove, che il terreno di radicamento del sindacato nuovo non è cercato sul piano sempre ambiguo e mobile della politica, né su quello ristretto e angusto dei rapporti di produzione e neanche sull'altro labile e incerto dei rapporti interindividuali o collettivi. Sì, certamente il nuovo sindacato si propone di entrare, ed entrerà, in tutti questi terreni, ma è chiaro che essi sono tutti insieme e ciascuno resi meno infidi e instabili da un collante di eccezionale presa e tenuta, che è il collante del diritto, di quel diritto attraverso il quale si creano i diritti, grazie ai quali le società «naturali» della politica, dell'economia dei rapporti collettivi diventano società «civili», società, cioè, ordinate e pacificate in una trama di riconoscimenti reciproci e di reciproche attribuzioni di poteri e doveri.

L'articolo 2 dello statuto, quell'eccezionale costrutto normativo che rappresenta il vero manifesto politico della Cisl, e che è ancora oggi non solo vigente, ma più che mai dotato di forza e vitalità prescrittiva; l'articolo 2, dunque, è, sul punto, di una chiarezza esemplare e definitiva; «essa (la Cisl) afferma che l'accoglimento del sindacato democratico e della sua azione nel seno della *società civile organizzata* determina una costante e inderogabile esigenza strutturale della stessa e costituisce una garanzia e una difesa dell'ordine democratico».

Così il percorso è segnato senza ambiguità alcuna: il sindacato entra come componente strutturale della società civile; e, così

si potrebbe dire, ne completa la formazione, iniziata storicamente da almeno due secoli: con ciò rende la stessa società civile il luogo della democrazia, non più mutilata e ristretta ma dispiegata in tutte le sue componenti naturali e in ogni sua articolazione politica. Non diversa, lo sappiamo, è la strada percorsa dalla borghesia trionfante, nel corso e dopo le grandi rivoluzioni democratico-borghesi. Anche qui, la dichiarazione dei diritti (dell'uomo e del cittadino) segna il passaggio necessario e cruciale verso il costituirsi delle classi borghesi come classi generali, capaci di riconnettere i contenuti del loro essere sociale ad un criterio di universalità, su cui si fonda il diritto e lo Stato.

4. Ecco perché bisogna dire senza dubbi di sorta che la Cisl nasce veramente nuova, nuova anche rispetto a se stessa, già che molte sono le differenze con la Lcgil, che pure è la sua antenata naturale: solo ora, con questo atto fondativo, la Cisl trova la sua forma definitiva e il nuovo prende consistenza e spessore. Per molti versi lo statuto, come ogni testo avente una sua interna struttura di legge, dice più e più chiaramente di tanti discorsi o anche di tanti meri comportamenti, qual è veramente il punto di svolta, la conquista somma: la riappropriazione di se stesso da parte del sindacato. Adesso il sindacato sarà solo ed esclusivamente sindacato, e ciò, lungi dal rimpicciolirlo o perfino immiserirlo, lo farà grande. E infatti liberato da assetti estranei alla sua natura, il sindacato si porrà come tale nella struttura profonda della società come forza di trasformazione e insieme di garanzia. Paradossalmente diventando se stesso, riconquistando la sua vera identità perduta, nulla gli sarà più estraneo, non l'economia o la politica, ma neanche il diritto e lo Stato. Di colpo, cadono le barriere scolari e i lavoratori da forza storica di opposizione diventano forza interna al sistema non per avallarlo e sostenerlo così com'è, ma per animarlo e trasformarlo in nome dello sviluppo economico e della democrazia politica.

A questa rottura storica, che passa quasi miracolosamente attraverso un forte impegno democratico-riformista, si adeguano le norme giuridiche e lo statuto è la celebrazione di questo evento che ricongiunge la materia (sindacale) alla forma (del sindacato). Il sindacato sarà ancora un sindacato di categoria, perché esso affonda le sue radici nella corposità degli interessi del lavoro organizzato nelle articolazioni produttive, ma esso sarà confederale

perché si costituisce essenzialmente come un soggetto generale che nella sua unità trascende i bisogni particolari e si propone come soggetto storico della trasformazione sociale e del radicamento democratico dei lavoratori.

Ed è proprio allo statuto, come «costituzione» del nuovo «fatto» sociale, che è affidato il difficile compito di conciliare l'autonomia delle categorie e la forza rappresentativa del «centro».

Questo punto, insieme all'altro che fa perno sulla natura «associativa» dell'organizzazione, è fondamentale nella configurazione del nuovo soggetto sociale e rappresenta l'elemento dirimente rispetto ad un sindacalismo interamente ed esclusivamente rivolto alla cura degli interessi categoriali. Sono del resto le grandi trasformazioni del capitalismo, le dimensioni internazionali dell'economia e dei rapporti sociali che rifiutano decisamente un'azione collettiva che non abbia un suo centro, un suo punto interno di coagulo e di forza direttiva. Ma ciò è più che una soluzione organizzativa, pur attentamente studiata nei suoi aspetti di divisione e di equilibrio dei poteri; ciò implica, infatti, un'idea superiore di solidarietà animata da un interiore principio di giustizia che affranca in un colpo l'agire sindacale dalla soggezione al particolare e lo colloca nella trama di azioni e reazioni che costituisce il governo di una società complessa e, dunque, pluralista.

5. Risulta chiaro, ormai, che il nodo che si è stretto attorno alla storia della Cisl può essere allentato o risolto soltanto costruendo nuove categorie e nuovi paradigmi. Può apparire paradossale, ma ciò che occorre fare è optare per un cammino che lungi dall'allontanare dal sindacato si diriga sempre più decisamente verso di esso, ne analizzi la natura e ne comprenda lo spirito. È un'ipotesi «sindacale» che manca alla storia del sindacato; e verso la costruzione di questa ipotesi occorre procedere con grande lena.

Andrea Ciampani comincia a farlo con questo libro, partendo proprio dall'atto fondativo della Cisl e quindi dalla sua interna «costituzione». Siamo agli inizi, ma ad inizi promettenti, che annunciano — e già offrono — frutti maturi: nuovi costrutti concettuali e canoni interpretativi capaci di rischiarare la nostra comprensione, ma anche di alimentare la nostra vocazione e rafforzare le nostre convinzioni.

Giovanni Marongiu

Andrea Ciampani

Lo statuto del sindacato nuovo
(1944-1951)

Nuova biblioteca CISL

Abbreviazioni

AFGP	Archivio della Fondazione Giulio Pastore, Carte Pastore
MSC	Archivio della Fondazione Giulio Pastore, Microfilm Carte della Segreteria Cisl
Ac	Azione cattolica
Acli	Associazioni cristiane lavoratori italiani
Cis	Comitato d'intesa sindacale
Csc	Corrente sindacale cristiana
Icas	Istituto cattolico d'azione sociale
Icftu	International confederation of free trade unions
Isa	Istituto sociale ambrosiano
c.	Cartella
b.	Busta

Quando, all'interno di un programma di studi sul ruolo delle forze sociali per la ricostruzione del tessuto economico e civile nell'Italia repubblicana degli anni Cinquanta, si scelse il punto di vista originale dello studio dello statuto di un sindacato, fu presto chiaro che si sarebbero incontrate non poche difficoltà.

Difficoltà manifeste anche per il fatto che lo statuto scelto, quello della Cisl, mostrava di essere maturato da una lunga riflessione sulla natura e sui fini dell'azione sindacale in un regime democratico, fatta da uomini provenienti da formazioni e culture diverse, ma uniti dalla volontà di tutelare e rappresentare i lavoratori in un quadro di sviluppo complessivo della società italiana.

Ma al di là dei problemi di ordine documentario ed interpretativo, ci si rese ben presto conto che occorreva confrontarsi con delle resistenze di tipo teorico (più o meno consapevoli, più o meno forti e consolidate) che, in qualche modo, provenivano dalla corrente letteratura storiografica sul sindacato, quando non direttamente dalla stessa prassi sindacale.

Il convegno storico su «Interessi, forze sociali e istituzioni dalla ricostruzione alla grande trasformazione: gli anni Cinquanta», organizzato nell'ottobre 1990 a Castiglion Fiorentino dalla Fondazione Giulio Pastore di Roma, con la collaborazione dell'Archivio per la storia del movimento sociale cattolico di Milano, permise di partecipare ad altri studiosi alcuni risultati della ricerca e di mettere a punto le linee di fondo dello studio.

In quella sede si segnalò l'originalità della posizione della

Cisl che, contro la tendenza generale di chi allora sosteneva il «primato» del politico, informò le sue norme statutarie alla coscienza del grande ruolo che ormai ricoprivano i soggetti sociali, ricordando che «l'accoglimento del Sindacato democratico e della sua azione nel seno della società civile organizzata determina una costante e inderogabile esigenza strutturale della stessa e costituisce una garanzia e una difesa dell'ordine democratico».

Così emergeva, in maniera sempre più chiara, la fecondità di un approccio che collegasse una precisa ricostruzione della storia del movimento sindacale allo sviluppo delle vicende statutarie dei sindacati; privilegiando queste ultime, non si voleva, comunque, mortificare la prima, pur dando per acquisita dal lettore una generale conoscenza degli avvenimenti politici italiani e internazionali.

Contemporaneamente si affacciava la convinzione che il lavoro storico potesse contribuire, in modo particolare per la Cisl, ad indicare la strada perché l'originalità di una esperienza rimanesse fattore di un dinamismo organizzativo pronto a modellarsi sui processi di cambiamento.

Il volume, dunque, che nasce da tali riflessioni e convincimenti, presenta una struttura corrispondente alla triplice caratterizzazione della ricerca che lo ha generato: ad un primo capitolo che approfondisce in particolare la tematica dello statuto sindacale in quanto tale, con le pertinenti ricadute metodologiche e interpretative, segue la ricostruzione storica delle vicende legate agli statuti sindacali, strettamente intrecciate (in tale prospettiva l'apparato di note serve in modo particolare da integrazione al testo) con le grandi questioni che ruotavano intorno al sorgere del «sindacalismo nuovo»: l'autonomia dallo Stato, dal governo e dai partiti politici; il riconoscimento giuridico del sindacato; l'autogoverno delle categorie; il valore dell'organizzazione confederale; l'abbandono di assunti ideologici; la partecipazione dei lavoratori ai processi di politica economica; il significato dell'attività contrattuale e della solidarietà; la difesa, infine, del pluralismo sociale. Segue un capitolo che sottolinea le peculiarità dello statuto della Cisl approvato nel 1951 che, grazie all'apporto intellettuale di Romani e alla leadership operaia di Pastore, dimostra ancora una invidiabile capacità di esprimere e disegnare un sindacalismo che per svilupparsi abbia come condizione necessaria «l'adesione libera e spontanea dei lavoratori alla organizzazione sin-

dacale e la moltiplicazione della forza organizzativa di questa»

La stessa appendice, che riporta statuti e bozze di statuti (spesso inedite) che coprono il periodo 1944-51 nel quale si è formato il substrato politico e culturale prima della Legil e poi della Cisl, conclude ed integra la costruzione dell'opera, basata sul duplice binario di contribuire ad una documentata rilettura storica del sindacato in Italia nel secondo dopoguerra e di fornire al lavoro del sindacalista l'occasione per una memoria attiva sulla propria identità.

Si è voluto, comunque, con tale struttura quadripolare favorire un approccio al testo che consentisse, contemporaneamente, diversi percorsi di lettura, permettendo a chi non fosse in grado di ripercorrere l'intero dispiegarsi logico e genetico della ricerca di soffermarsi su singoli e, in parte, differenti nuclei tematici.

Se, infine, il lavoro è potuto giungere alla sua conclusione, molto si deve alla disponibilità della Fondazione Giulio Pastore di Roma, e innanzi tutto al prof. Vincenzo Saba che ha seguito la ricerca fin dall'inizio; a lui va il ringraziamento per essersi prestatato a quell'incessante opera di confronto e di dialogo che nei momenti più faticosi consente di attingere a nuove e fresche energie intellettuali.

Un debito di riconoscenza va al dott. Luigi Zanzi e al dott. Dionigi Coppo, che hanno concesso all'autore cordiali colloqui sulla loro partecipazione alle vicende ricostruite, ed a tutti coloro che — come il prof. Mario Grandi, il prof. Aris Accornero, il dott. Aldo Forbice e il prof. Giulio Sapelli — hanno con disponibilità discusso alcuni punti ed episodi del libro, fornendo preziosi consigli.

Capitolo primo

Lo statuto sindacale: memoria e norma

Gli statuti sindacali come documento storico e come fonte dell'identità associativa

Nella saggistica sindacale si è tornati a riflettere recentemente sulle origini dell'attuale pluralismo sindacale in Italia, portando alla luce episodi, documenti e fatti che aiutano a focalizzare alcune questioni per lo più legate ad eredità polemiche, causate dall'azione sindacale degli anni Cinquanta e Sessanta, ancor vive nelle generazioni dei protagonisti.

Tuttavia spesso resta in ombra il percorso sindacale, culturale ed organizzativo, che ha indirizzato scelte storiche del movimento sindacale; contemporaneamente non viene meno, con le ripercussioni della crisi ideologica del comunismo, la tendenza ad oscurare la diversità delle concezioni sindacali proprie del pluralismo organizzativo italiano, spesso ricondotto alla stregua di un insieme di gruppi e associazioni sostenuti, se non orchestrati, dall'esterno del movimento sindacale.

Così l'intrecciarsi di tutti questi elementi (arricchimento storiografico, sottovalutazione delle concezioni sindacali, depotenziamento delle identità nell'ottica unitaria) contribuisce ad impedire quella trasparenza della coscienza storica dell'esperienza sindacale in Italia particolarmente necessaria all'azione dei sindacalisti nei prossimi anni.¹

Naturalmente non si vuole qui negare l'interdipendenza degli avvenimenti sindacali con lo sviluppo politico, economico e

sociale della nazione (anche a livello internazionale); ciò che sembra ora opportuno, comunque, è tentare di approdare ad una maggiore chiarezza sul significato sindacale delle scelte fatte e sul loro valore sociale, per far emergere (qualora ci fosse) l'identità del sindacalismo italiano all'interno del movimento sociale di cui, nel bene e nel male, fu protagonista decisivo.

Occorre, insomma, porre la domanda su come il sindacato si proponesse di essere sindacato in un periodo, quello apertosi con la caduta del regime fascista, ancor oggi determinante per le scelte dei maggiori sindacati italiani (ora che nessuno mette più in dubbio la capacità del sindacato ad agire come soggetto sociale).

A cavallo tra gli anni Quaranta e Cinquanta l'organizzazione e la rappresentanza degli interessi acquistarono, infatti, tratti caratteristici e significativi, all'interno di quello che a tutti già allora, seppur senza piena e generale consapevolezza, appariva un processo di trasformazione epocale; in tale prospettiva, perciò, lo studio degli statuti sindacali sorti in quel clima culturale, politico ed economico, sembra poter suggerire elementi di riflessione sull'azione delle forze sociali in Italia.²

Di qui il tentativo di inserire nella ricostruzione storiografica l'analisi dell'atto costitutivo (nella sua parte normativa)³ col quale un gruppo sociale dà vita al sindacato, per individuare quelle linee di indirizzo da questo veicolate nella vita sociale organizzata, andando al di là degli stessi assunti teorici rivendicati dai leader o dagli intellettuali in un particolare frangente storico.

Tutto ciò a condizione di verificare, innanzitutto, se gli statuti dei sindacati dei lavoratori siano stati (o siano tuttora) mezzi appropriati di *espressione* e di *comunicazione* per «indirizzi» di regolazione riguardanti l'associarsi e la rappresentanza sociale, all'interno del grande processo di cambiamento tra modernità e postmoderno.⁴

Trovandomi, così, ad affrontare tale argomento come un territorio di cui solo in parte le coordinate siano state fissate, vorrei subito accennare agli ambiti tematici ed ai limiti propri del nostro lavoro (che escludono una comparazione storica generale e uno studio sugli statuti delle forme associative e sindacali degli imprenditori),⁵ ben consapevole di dover evitare trappole e fraintendimenti;

nello stesso tempo, di fronte a un settore degli studi quanto mai complesso e generalmente trascurato,⁶ piuttosto che soffermarsi su delucidazioni teoriche, mi sembra certamente opportuno cercare di sgombrare l'orizzonte da eventuali equivoci, generati da assunti già consolidati o, meno semplicemente, da angolazioni pregiudiziali.

Si potrebbe, infatti, obiettare al nostro lavoro che c'è un reale scollamento tra i dettati della carta statutaria di un sindacato e la pratica sindacale, facilmente riscontrabile nella sua scarsa conoscenza da parte dei militanti. A ciò, peraltro, si giunge dopo aver rilevato l'inadeguatezza degli statuti a rappresentare in modo esauriente, nel loro dinamismo, i processi decisionali e esecutivi dell'organismo sindacale (così da far pensare all'esistenza di statuti-ombra),⁷ nonché la poca valenza semantica degli stessi dettati, chiamati talvolta a registrare norme da tempo in uso, oppure ad esprimere norme programmatiche disattese.⁸

Ripromettendoci di riprendere in modo più attento la questione della fortuna delle delibere statutarie tra i membri dell'organizzazione sindacale, vorrei attirare l'attenzione sulla preoccupazione di fondo che muove queste osservazioni, esposta in modo autorevole da Angelo Di Gioia, non solo autore di una prima compiuta riflessione storica sugli statuti della Cgil, ma relatore lui stesso al V Congresso del 1960 di una radicale proposta di modifica statutaria della stessa organizzazione.⁹ Si avverte in essa, innanzitutto, la visuale propria di un protagonista, interna ad una determinata centrale sindacale e alla sua azione, e che, per così dire, già esprime compiutamente una concezione dello statuto sindacale prima che esso sia posto a confronto col dato storico; allo statuto, infatti, viene dato un valore strumentale ad avvenimenti «politici» che operano intorno ad essa.

Si potrebbe osservare che, comunque, gli stessi «ritardi» od «anticipazioni» della registrazione in modifiche statutarie di processi reali assegnano allo statuto una rilevanza documentaria di non poco valore; come nel caso, peraltro segnalato dallo stesso Di Gioia, della prima sostanziale modifica allo statuto della Cgil, «ancora modellato su quello della Cgil unitaria del 1945» ben 12 anni dopo la scissione, solo allorquando nel 1960 era ormai venuta meno «la costante opposizione di Giuseppe Di Vittorio».¹⁰

La «vocazione politica» della Cgil di fronte allo statuto sindacale

In ogni caso queste attenzioni alla storia delle «esperienze di lotta» assegnano allo statuto il ruolo di «rappresentare» le «strutture organizzative» e i «procedimenti formali» dell'organizzazione, cosa in sé di non poco conto. In tal senso lo iato norma-prassi si potrebbe caratterizzare come distinzione tra l'«istituzione» sindacato e il «movimento», con una accentuata tendenza alla mobilità e alla fluidità organizzativa in certe sue fasi storiche.¹¹ Né pare che a tale questione — che apre la porta a discussioni centrali sul valore classista del sindacato — ci si possa facilmente sottrarre rifacendosi soltanto «alla struttura giuridica assunta dall'organizzazione sindacale, [...] punto di coagulazione sociale necessario perché lo stesso “movimento” acquisti coscienza di se stesso».¹²

Piuttosto essa fa riflettere sul carattere *intrinsecamente politico* di una particolare impostazione del problema sindacale: valga come esempio, per ora, il commento di Di Gioia alla discussione intorno all'articolo 9 dello statuto, svoltasi al Congresso di Firenze del 1947. Paradossalmente egli registra in quell'episodio — che ruotava intorno alla richiesta della minoranza della Corrente cristiana di astenersi da interventi «nelle questioni di carattere specificamente politico» (richiesta poi respinta dalla maggioranza socialcomunista) — «una concezione del ruolo politico dell'organizzazione sindacale del tutto inconsistente e contraddittoria»: elaborando, così, una critica al comportamento della maggioranza che in realtà, lungi dal consentire alla posizione di Pastore, trova la sua logica nel rilevare che in quell'articolo si manifestavano «dissensi politici di fondo»,¹³ non superabili con pure prove di forza.

Così facendo, tuttavia, Di Gioia giunge a contraddire la tesi, da lui stesso formulata in sede metodologica, circa il fatto che «non è, né può essere, materia di statuto la linea politica, salvo che per quegli elementi, tanto generali da diventare generici, che consistono negli scopi permanenti dell'organizzazione».¹⁴ Dunque, proprio accogliendo tale argomentazione, siamo portati a studiare con maggiore attenzione gli statuti, ed in modo particolare i primi testi, per verificare se in essi si trovi una «base programmatica, un quadro di coerenza» che definisca il «ruolo» di un sindacato «nella

società in cui opera».¹⁵

Resta, in tale prospettiva, il problema della «linea politica», che sembrerebbe nel caso della Cgil effettivamente determinare sia le norme che l'esperienza del militante, dipendente dall'ideologia della prassi del movimento comunista — e sottoposta al suo mutare. «A mio avviso si registra qui, nell'ambito statutario, un fatto di portata ben più vasta: che cioè il sindacato non ha bisogno, anzi non ha convenienza, di presupporre concezioni o teorie generali della società e del proprio ruolo, per operare con crescente efficacia in una società storicamente determinata».¹⁶ Tale dichiarazione, così perentoria, di Di Gioia non può certo applicarsi alla Cgil, almeno quella degli anni Cinquanta, centrale sindacale fin dall'originario costituirsi nutrita da un appoggio ideologico «esterno».¹⁷

Del resto la «vocazione politica»¹⁸ della Cgil «che è stata spesso richiamata come uno dei suoi tratti distintivi, e che trova la sua radice nello stesso “Patto di Roma”» è stata indicata a lungo come «un modo nuovo e diverso di concepire il sindacato in Italia. “Vocazione politica” non distinta, né tantomeno contrapposta al carattere di classe del sindacato, nel quale, anzi, i due elementi (politica nazionale e politica di classe) si incontrano e si fondono».¹⁹ Tuttavia lo stesso Di Gioia, sinceramente, ammette le contraddizioni che tale impostazione poteva causare; valga come esempio il fatto che nella Cgil la «presenza del sindacato in azienda» fu, dopo il 1955, «una ardua conquista» contro le «tradizionali» accuse espresse in termini di principio, prima fra tutte quella dello smarrimento della «connotazione di classe».²⁰

Il caso Cisl si presenta sotto questo aspetto in termini sicuramente differenti. Tanto che ci si potrebbe domandare, come recentemente si è fatto limitatamente ai rapporti tra autonomia sindacale e azione legislativa, se la Cisl delle origini abbia avuto una propria «ideologia, un sistema di idee, una «visione del mondo». Il problema non è da poco e certamente è gravido di importanti conseguenze; tanto più se questa domanda è seguita da una risposta in senso negativo.²¹

Rimandando, perciò, ad un altro momento l'esame di alcune ricadute problematiche, nel corso della ricostruzione storica cercheremo di evidenziare proprio tale questione, il cui contenuto innovatore, se accolto, avrebbe l'effetto di far vacillare tutta una

serie di studi e di certezze finora poggiate su una «accurata valutazione dell'ideologia» e, anzi, sulla «sottolineatura dell'ideologia e della cultura della Cisl». ²²

Come avremo modo di verificare più avanti, infatti, lo statuto, come espressione di un modello di un sindacato, nasce formalmente nell'«atto costitutivo» di esso, ma cronologicamente dopo di esso. Ciò significa che il sindacato non ha bisogno, come diceva Di Gioia, di creare «proprie teorie generali della società», né al momento originario, né dopo: tuttavia per operare esso ha bisogno di acquisire consapevolezza di sé e del proprio ruolo, espresso anche e compiutamente nelle norme statutarie, dove la consapevolezza diviene struttura giuridica e «l'associazione non riconosciuta» acquista pienezza di capacità nella personalità giuridica. Perciò la costruzione di un «quadro di idee e di orientamenti generali» non soltanto è necessaria alla vita di un sindacato, ma appartiene alla natura stessa di una «organizzazione sindacale democratica»; nello stesso tempo, se è vero che lo scontro con l'esperienza quotidiana sollecita e matura nuove dinamiche, va rilevato che tale processo non ha nulla a che vedere con una impostazione puramente «pragmatica» che mentre pretende di discostarsi da presupposti ideologici all'interno della specifica sfera d'azione, li mutua altrove nelle fondamenta stesse della sua affermazione. ²³

L'organizzazione esprime nel tempo, quindi, sue linee di indirizzo. In un primo momento, seppure secondo le dimensioni dello sviluppo storico delle mentalità, i soci fondatori nell'atto costitutivo dell'associazione introducono in essa le loro concezioni e visioni del mondo e della storia, che non possono non essere che quelle «convenienti» (nel senso etimologico) all'esistenza della nuova soggettività sociale verso la quale è rivolta l'intenzione fondativa degli stessi. Successivamente la nuova associazione, lo stesso sindacato, esprimendo le sue potenzialità all'interno della società, eserciterà anche una valenza di tipo politico, inerente da un lato alla lotta per la sua conservazione, dall'altro alla possibilità di impegnarsi a sviluppare tutte le capacità della sua soggettività sociale.

Ebbene, contrariamente a quanto accade per la Cgil, la storia delle vicende statutarie della Cisl sembra seguire un itinerario parallelo a tale paradigma, profilandosi quasi come un lungo percorso a tappe di emancipazione dall'«ideologia», e, contempora-

neamente, come la formalizzazione di una prima incerta e poi più sicura presa di coscienza del proprio ruolo sociale: dalle discussioni statutarie preunitarie del 1944, alla commissione statuto della Legil, attraverso il patto di unificazione e l'apporto di Romani, fino alla nascita della Cisl e del suo statuto.

Ecco perché, dunque, l'inserzione di tali problematiche nel contesto socio-politico degli anni Quaranta e Cinquanta, al di là di obiezioni pregiudiziali, ci può aiutare a comprendere la storia della nascita dei sindacati italiani e le loro linee di indirizzo.

La natura della normativa statutaria e la storia della Cisl

Un ulteriore chiarimento merita, tuttavia, la modalità con la quale operare tale inserzione. In questa sede non intendiamo volgerci ad uno studio, quanto mai interessante, del rapporto tra lo sviluppo della struttura giuridica «interna» ²⁴ del sindacato con la giurisprudenza del lavoro in genere. ²⁵ D'altra parte proprio i primi studi in tal senso ci conducono ad approfondire la capacità degli statuti sindacali di veicolare la valenza culturale di nuove forme di presenza sociale nella trasformazione e nello sviluppo del nostro paese.

Se si volesse descrivere analiticamente un modello di statuto sindacale, questo si presenterebbe precisamente come «l'aspetto propriamente storico-giuridico dell'esperienza sindacale», che ad essa apporta la «consapevolezza giuridica» della sua «composizione e funzionalità, organizzazione di strutture giuridiche», insieme alla «identificazione sociale» e alla definizione e comunicabilità dell'azione comune; si potrebbe certo dire, insomma, che lo statuto rappresenta «l'elemento morfologico in cui si articola la prassi sindacale». ²⁶

Ma ciò che ci interessa soprattutto notare è il fatto che lo stesso profilo legale e formale dello statuto sindacale — che pone l'organizzazione in un contesto di norme «sociali», date dai sindacati «con autonoma deliberazione» ²⁷ e «con un potere originario autonomo perfetto» ²⁸ — sfuggendo «allo schema dicotomico convenzionale diritto privato-diritto pubblico», ²⁹ contribuisce ad evidenziare la natura dell'organizzazione sindacale in quanto tale.

Gli statuti, con i contratti collettivi di lavoro «di gran lunga

le fonti più importanti della rappresentanza sindacale», si presentano come atti «risultanti dall'esercizio dell'autonomia sindacale, la quale non è che una species dell'autonomia collettiva privata»;³⁰ il sindacato si afferma così in «strutture giuridiche della collettività in quanto società civile»,³¹ distinte da quelle dell'ordinamento dello Stato, «ma fornite del pari di esse pure di strutture pratiche regolative della condotta associata».³²

Si apre per questa strada il dibattito, davvero centrale, sulla legislazione sindacale,³³ confermandoci il grande valore dello statuto sindacale nel porre i termini di una questione decisiva e quasi paradigmatica per la vita democratica e sociale, collocando il sindacato tra il diritto privato (in quanto «nel senso più preciso e più pregnante dell'espressione "associazione di fatto", cioè diritto sorto dal fatto sociale e non dalla parola del legislatore statale»)³⁴ e il diritto pubblico nell'orizzonte proposto dall'articolo 39 della Costituzione.³⁵ Insomma si può dire certamente, come afferma Frosini, che «lo statuto di un sindacato rappresenta il momento costitutivo, non in senso cronologico, ma procedurale, del potere sindacale come ordinamento in azione [...], come potere giuridico di fatto, capace di promuovere e stabilire modificazioni accettate e riconosciute nel contesto delle relazioni fra i soggetti dell'ordinamento giuridico».³⁶

Ma un passo ancora, infine, è necessario per concludere questa riflessione di carattere generale: si tratta di considerare, infine, se proprio la ricostruzione cronologica delle vicende statutarie — mettendo a contatto la natura associativa dello statuto con i dettami costituzionali — possa aiutare ad evidenziare in che modo i sindacati abbiano esercitato tale capacità di «promuovere e stabilire modificazioni» nel sistema delle relazioni sociali oltreché nell'ordinamento giuridico.

Occorre ricordare, innanzitutto, che un'associazione ha la sua origine in un atto costitutivo (che è una convenzione negoziale «plurilaterale», ben distinto dal «contratto») in cui «i consensi dei fondatori, più precisamente, sono diretti alla costituzione dell'ente e all'impegno di partecipazione»;³⁷ in tal senso le successive adesioni esprimono solo il consenso alla partecipazione all'iniziale negozio dei fondatori, che, come atto costitutivo di un'associazione decisa ad essere riconosciuta, deve contenere l'indicazione dello scopo, del nome, della sede, del patrimonio, i diritti e gli

obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione, le disposizioni sull'ordinamento e l'amministrazione. La parte normativa appunto dell'atto costitutivo rappresenta lo statuto, che ha perciò «origine convenzionale» e che determina in prima istanza «l'identità e la struttura dell'ente».³⁸

È «l'esigenza pratica di determinazione graduale degli elementi del rapporto associativo» a condurre alla distinzione tra atto costitutivo e statuto: si verifica una «integrazione successiva dell'atto costitutivo, attraverso l'approvazione, da parte dell'assemblea degli associati, di un atto distinto anche cronologicamente oltre che formalmente, cui è affidato il completamento delle regole, che disciplinano l'ordinamento interno e la vita dell'associazione».³⁹

Non si può, perciò, pensare allo statuto associativo se non in rapporto al sorgere di un'organizzazione, a quel tale momento fondativo ben individuato nel tempo; tra atto costitutivo (formato dalla manifestazione di volontà degli associati riuniti in assemblea costituente) e statuto «non sussiste una differenza di struttura [...]; in un certo senso è vera l'affermazione secondo la quale lo statuto rappresenta l'attuazione dell'atto costitutivo».⁴⁰ Ecco perché le modifiche statutarie, sempre affidate all'assemblea dei soci, non indicano in prima istanza il dinamismo dell'organismo, ma una riflessione sul momento fondativo, che, a seconda della rilevanza di tali modifiche, può assumere i caratteri di rifondazione. Ciò significa, rapportato al nostro caso, l'estremo interesse del momento in cui sorgono le Confederazioni sindacali e delle modalità del loro costituirsi, che raffrontate con l'approvazione delle norme statutarie aiutano a focalizzare problematiche nuove.

Se, per esempio, confrontiamo la costituzione di alcuni sindacati e dei loro statuti in rapporto a quanto stabilito dall'articolo 39 della Costituzione dovremo rilevare situazioni molto differenti: lo statuto della Cgil, approvato nel 1945, è precedente alla delibera dell'Assemblea costituente e ne ha influenzato la discussione; la Legil nasce dopo la nuova Costituzione e in omaggio ad essa presenta al suo costituirsi uno statuto provvisorio; la Cisl si costituisce solo nel 1950, con un patto di unificazione, senza avere uno statuto per un anno; la Uil unisce al suo atto costitutivo dell'aprile 1950 uno statuto provvisorio, prima che questo fosse approvato dalla sua Assemblea costituente (il Congresso del dicembre 1953).⁴¹

Inoltre se solo i sindacati registrati hanno personalità giuridica, e se la registrazione obbligatoria ha come condizione uno statuto con un ordinamento interno democratico, la Cisl per un anno e mezzo sarebbe restata una «associazione non riconosciuta», mancante di personalità giuridica, fondata in un negozio totalmente libero e volontario: la mancanza di personalità giuridica non pregiudicava, infatti, né l'esistenza né l'operatività dell'associazione.⁴²

Nasce così, come accennato, una singolare identificazione, dal carattere storico-giuridico tra la vita della Cisl e l'analisi condotta sul modello di organizzazione sindacale a partire «dal punto di osservazione costituito dagli statuti».⁴³

D'altra parte già nel 1949 Santoro-Passarelli, in un importante convegno della Legil, si domandava se l'obbligo della registrazione, mentre presupponeva l'esistenza di «una pluralità di sindacati di categoria», comportasse «necessariamente la registrazione di unioni di sindacati di diverse categorie»,⁴⁴ non solo cogliendo i limiti davanti ai quali si erano fermati i costituenti (pluralismo e unità della rappresentanza),⁴⁵ ma già indicando l'altra importante questione, vitale soprattutto per la Confederazione italiana dei sindacati lavoratori, del rapporto categorie-Confederazione.

Siamo, così, definitivamente introdotti all'esame storico dei diversi statuti sindacali; nel frattempo la verifica fatta intorno all'approccio metodologico scelto non solo ha dato risultati positivi, ma ha già suggerito alcune caratteristiche del sindacato sulle quali soffermare l'attenzione. Resta il compito di descrivere storicamente la capacità degli statuti di veicolare linee di indirizzo proprie dell'organizzazione sindacale, lungo due direzioni: verso l'esterno, nelle relazioni tra Stato, mondo politico e rappresentanza sociale, e verso l'interno, attraverso la dialettica sindacato-società civile e le dinamiche del rapporto tra categoria e Confederazione.

Contemporaneamente, la stessa verifica ci ha condotto, dovendo procedere ad una scelta operativa, a privilegiare in modo particolare la storia della vicenda statutaria della Cisl, che assume un valore particolare in un orizzonte di studi attento ai problemi della regolazione e della rappresentanza degli interessi. Un valore particolare, singolarmente confermato dalla pressoché inalterata parte «programmatica» dello statuto Cisl nel suo primo ventennio

di vita, contrariamente a quanto accaduto nelle altre centrali. Va del resto posto in rilievo l'eccezionale inserimento, nella parte programmatico-normativa dello statuto, dell'atto di unificazione che ha dato vita alla Cisl, libera «convenzione» fattasi «visivamente» norma permanente.

La storia dello statuto della Cisl, nato dal «fatto» sindacale che, attraverso una lunga gestazione, assume man mano consapevolezza della propria valenza nella vita sociale del paese, sembra confermare il peculiare rispetto della natura e del costituirsi di un'organizzazione sindacale da parte del movimento avviato da Romani e Pastore.

Contrariamente assistiamo, da una prospettiva storica, al sorgere di un sindacato, la Cgil unitaria, da un patto programmatico prettamente politico, precedente la vita dell'organismo sindacale chiamato ad operare; d'altra parte paradossale appare la situazione della stessa Cgil dopo la scissione del 1948, che si presenta, in certo senso, sia pur con qualche approssimazione formale, come un sindacato «formatosi» dopo il proprio statuto. Tale contesto sembrerebbe suggerire la seguente riflessione: che nel loro momento originario le norme statutarie della Cgil abbiano esse stesse «costituito» il fatto sindacale senza l'associarsi dei lavoratori, presupponendo, comunque, la loro eventuale adesione; oppure che esse fossero destinate ad essere relegate in una vita propria, come mondo irreali di principi; si comprenderebbe così anche il costante ritornello, pur con motivi diversi, di alcuni studiosi o sindacalisti circa la separazione tra statuto e prassi sindacale.⁴⁶

Note

¹ Circa gli ondeggiamenti ed i punti di svolta di una storiografia sindacale tra vecchie e nuove suggestioni, cfr. la recente rassegna di L. Ganapini, *Movimento operaio e sindacati in Italia*, in «Movimento operaio e socialista», 1990, n. 1-2, pp. 183-204, e la problematica affrontata da G. Gozzini, *Lavoro e classe. Le tendenze della storiografia*, in «Passato e presente», settembre-dicembre 1990, n. 24, pp. 97-114. Lo stato di difficile ermeneutica e la complessità del dibattito, per ciò che riguarda la storia sindacale della Cisl, emergono anche dagli interventi presenti in *La realtà della Cisl oggi*, in «Prospettiva sindacale», XXI (1991), n. 7, pp. 1-228; la ricerca di nuovi canoni interpretativi non sempre consente, come nella categoria proposta delle «forzature» cui continuamente sarebbe stata sottoposta l'organizzazione da parte delle sue diverse élites, di orientarsi con maggiore agilità tra «continuità» e «discontinuità» dell'esperienza Cisl (cfr. in tale direzione, M. De Luca, *Riconsiderare la Cisl*, in «Lavoro e sindacato», maggio-giugno 1991, n. 3, pp. 89-92).

² Va certamente raccolto l'invito di chi (come M. De Luca, *Riconsiderare la Cisl*, cit.) sottolinea la necessità di studiare la fase di fondazione della Cisl, in cui vengono «definite caratteristiche che connoteranno tutta la vita successiva dell'organizzazione», integrando «due livelli di indagine analiticamente distinti ma empiricamente sovrapposti»: l'analisi strutturale-morfologica e l'approccio storico genetico, secondo quanto proposto da L. Lanzalaco in *Dall'impresa all'associazione*, Franco Angeli, Milano 1990.

³ «La parte normativa dell'atto costitutivo rappresenta lo statuto», *Gli Enti Giuridici 213 - Atto costitutivo e statuto*, in C. Massimo Bianca, *Diritto Civile I, La norma giuridica - I Soggetti*, Giuffrè, Milano 1984, p. 328.

⁴ Ho voluto almeno accennare tale questione perché, in un contesto di grande riflessione generale sulla modernità, credo vengano significative sollecitazioni ad approfondire l'argomento proprio da A. Touraine, uno dei primi ad inquadrare

la problematica sul finire degli anni Sessanta (cfr. P. Negro, *Bastiglia addio. Il bicentenario della rivoluzione francese. Parla Touraine*, in «Nuova rassegna sindacale», 1989, n. 29, pp. 38-41). Del resto non sono certo sconosciute le riflessioni di Mario Romani circa il persistere in Italia di un sindacalismo ottocentesco ben oltre la metà del nostro secolo, sindacalismo messo in crisi grazie all'affermarsi appunto di un «sindacato nuovo». Cfr. M. Romani, *Il Risorgimento sindacale in Italia, scritti e discorsi*, a cura di S. Zaninelli, Franco Angeli, Milano 1988; vedi anche V. Frosini, *Il diritto dei sindacati*, Servizio studi ricerche e statistiche parlamentari, Roma 1979, pp. 14-18.

Cfr. L. Lanzalaco, *Dall'impresa alla associazione*, cit., in particolare pp. 151-166.

⁵ In realtà forse proprio la complessità della questione ha contribuito a rimandare un esame approfondito della materia, complessità che risulta assai evidente dai due più interessanti lavori fin qui compiuti (non a caso entrambi dotati di apparati comparativi), generati e ideati in contesti del tutto differenti: Angelo Di Gioia (*La Cgil nei suoi statuti 1944-1974*, Editrice sindacale italiana, Roma 1975) riflettendo su quei processi di trasformazione, centrali della vita della Cgil, che, come cartina di tornasole hanno avuto riscontro in innovazione statutarie; Vittorio Frosini introducendo ad una raccolta di statuti di sindacati, federazioni e confederazioni italiane e internazionali, in una prospettiva che coniuga insieme i riflessi dell'ordinamento giuridico con i processi propri del formarsi del potere sindacale (cfr. V. Frosini, *Il diritto...*, cit.).

A. Di Gioia, *La Cgil...*, cit., pp. 5-6.

Ibidem.

⁶ *Ivi*, p. 9.

⁷ *Ivi*, p. 6.

⁸ V. Frosini, *Il diritto...*, cit., p. 22. Non è inopportuno ricordare in questa sede anche alcune recenti riflessioni circa il nesso tra soggettività, coscienza di classe e azione sociale, per lo più riferiti alla memoria autobiografica dei militanti, che mettono in risalto la «misticazione storiografica che suppone l'oggettività della classe e della coscienza che essa esprime» (M. Boarelli, *Il mondo nuovo. Autobiografie di comunisti bolognesi 1945-1955*, in «Italia Contemporanea» marzo 1991, n. 182, p. 63).

⁹ V. Frosini, *Il diritto...*, cit. Per una analisi critica della riflessione giuslavorista sulla «giuridificazione», e sulle caratteristiche di un approccio «funzionalista» e «neutrale» del diritto che — come specificato da Teubner — «si limiterebbe a regolare organizzazioni e procedure e a redistribuire i diritti di regolazione» vedi B. Montanari, *Giuridificazione e effettività. Il diritto sindacale negli anni '80*, Franco Angeli, Milano 1990, soprattutto pp. 131 ss.

¹⁰ A. Di Gioia, *La Cgil...*, cit., p. 30.

¹¹ *Ivi*, p. 5.

¹² *Ivi*, p. 24.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ E probabilmente non può riferirsi neanche alla Cgil degli anni Settanta. L'autore, infatti facendo tale dichiarazione, giustificava la mancanza di una dichiarazione «di classe» negli statuti della Cgil, proprio in vista di «una più avanzata coscienza di classe» in tutta la «generalità dei lavoratori italiani», nell'ottica della rinnovata «politica» unitaria portata avanti negli anni Settanta dal sindacato comunista. *Ibidem*, p. 24.

¹⁸ Cfr. A. Riosa, *Le concezioni sociali e politiche della Cgil*, in *30 anni della Cgil*, Roma 1975, p. 91.

¹⁹ M. Pistillo, *Giuseppe Di Vittorio 1944-1957, La Costruzione della Cgil. La lotta per la rinascita del paese e l'unità dei lavoratori*, Editori Riuniti, Roma 1977, p. 44.

²⁰ *Ivi*, p. 37. Per una ripresa della questione anche A. Pizzorno, *Azione di classe e sistema corporativo*, in *I soggetti del pluralismo: classi, partiti, sindacati*, Il Mulino, Bologna 1980, pp. 194 ss. Cfr. anche *infra* (capitolo terzo).

²¹ M. Grandi, *Regolamentazione legislativa e autonomia dell'esperienza sindacale nella concezione della Cisl*, *Appunti*, pro-manuscriptu, Napoli 1990.

²² G. Baglioni, *Il modello Cisl e la sua interpretazione*, in *Analisi della Cisl*, vol. I, Edizioni Lavoro, Roma 1980, pp. XIII-XIV.

²³ Cfr. l'acuta analisi di Montanari (*Giuridificazione e effettività...*, cit.) sui rischi del processo di «secolarizzazione» sindacale alla base della concezione di «effettività» di un diritto sindacale, che si distingue per l'«approccio empirico-pragmatico». In Italia, ad esempio, negli anni Settanta, esso «riceveva la sua forza costruttiva in termini funzionalistici» ereditando «l'analisi antropologica marxiana»; negli anni Ottanta, entrata quest'ultima in crisi, «si verifica il sostituirsi di una fenomenologia dell'osservazione fenomenica di tipo luhmanniano ad un teoresi della soggettività di tipo marxiano e marxista» (pp. 22-23), che sembra approdare alla ricerca di un improbabile «soggetto intrinsecamente funzionalistico» (p. 129, in corsivo nel testo).

²⁴ V. Frosini, *Il diritto...*, cit., p. 10. Cfr. anche M. Persiani, *Diritto sindacale*, Cedam, Padova 1990 e la bibliografia *ivi* citata.

²⁵ Per una riflessione complessiva circa il problema delle fonti del diritto sindacale e l'origine extralegislativa di gran parte della sua normativa cfr. M. Grandi, *Rappresentanza e rappresentatività sindacale*, in *Nuovo Trattato di Diritto del Lavoro*, vol. I, diretto da L. Riva Sanseverino e G. Mazzoni, Cedam, Padova 1971; cfr. anche il recente B. Montanari, *Giuridificazione e effettività...*, cit.

²⁶ V. Frosini, *Il diritto...*, cit., p. 10.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ *Ivi*, p. 14.

²⁹ *Ivi*, p. 18.

M. Grandi, *Rappresentanza e rappresentatività sindacale*, cit., p. 60.

Ibidem.

Ivi, p. 20.

Grandi invita, infatti, a distinguere nelle «fonti» del diritto sindacale, che pone il sindacato all'interno di un sistema di norme che ne legittimano l'azione come soggetto «gli atti di eteronomia, che designano più propriamente le fonti legislative dagli atti di autonomia, che indicano le fonti di origine contrattuale (statuti e contratti collettivi)»; cfr. M. Grandi, *Rappresentanza e rappresentatività sindacale*, cit., p. 56.

V. Frosini, *Il diritto...*, cit., p. 18. Sul rapporto che intercorre tra libertà di organizzazione e libertà di associazione si rimanda a M. Persiani, *Saggio sull'autonomia privata collettiva*, p. 43, che pone la libertà di associazione come prius della libertà sindacale.

All'interno del quadro costituzionale «il principio della libertà di organizzazione sindacale [...] implica, altresì, il riconoscimento e la necessaria legittimazione, di un ampio potere di iniziativa nella creazione di forme e di strumenti di rappresentanza e dei lavoratori associati e delle associazioni federate, attraverso la libertà di organizzazione statutaria e contrattuale» (M. Grandi, *Rappresentanza e rappresentatività sindacale*, cit., p. 57).

V. Frosini, *Il diritto...*, cit., p. 13.

C. Massimo Bianca, *Diritto civile...*, cit., p. 318; cfr. anche le riflessioni di M. Grandi, *Rappresentanza e rappresentatività sindacale*, cit., pp. 67-68.

C. Massimo Bianca, *Diritto civile...*, cit., p. 329.

M. Grandi, *Rappresentanza e rappresentatività sindacale*, cit., pp. 66.

Ivi, pp. 63-64.

Per ciò che riguarda la Uil, pochi sono i documenti d'archivio tuttora fruibili dagli studiosi per ricostruire le vicende statutarie; rimandando al testo per un rapido esame della questione dello statuto Uil, segnaliamo tra la saggistica recente su questo sindacato il lavoro di A. Forbice (*Il sindacato nel dopoguerra. Scissioni della Cgil e nascita della Uil e della Cisl 1945-1953*, Franco Angeli, Milano 1990), e quello, non senza sbavature, di S. Turone (*Storia dell'Unione italiana del lavoro*, Franco Angeli, Milano 1990) di cui riportiamo il seguente giudizio, senz'altro estremistico, ma che segnala una problematica tutta da verificare: «La Uil [...] nacque nel 1950, sei anni dopo la tragica morte di Buozzi, e raramente l'incalzare delle contingenze quotidiane le consentì pause di riflessione sulle proprie matrici ideologiche. In questa carenza di elaborazione culturale — che cominciò ad essere colmata solamente negli anni Ottanta — l'aver indicato fin dall'inizio in Bruno Buozzi il proprio ispiratore fu il dato più significativo del solco ideale in cui la Uil [...] intendeva collocarsi» (*ivi*, p. 27).

C. Massimo Bianca, *Diritto civile...*, cit., p. 328.

⁴³ Cfr. V. Frosini, *Il diritto...*, cit., p. 21.

⁴⁴ Relazione del prof. Santoro-Passarelli, in *La Legil per la legislazione sindacale*. Libera confederazione generale italiana dei lavoratori. Roma 1949, p. 13.

⁴⁵ Cfr. *La Costituzione della Repubblica Italiana*, a cura di V. Falzone, F. Palermo, F. Consentino. Arnoldo Mondadori, Milano 1987, in particolare il commento ai lavori della terza sottocommissione circa l'articolo 39 della Costituzione.

⁴⁶ Cfr. A. Di Gioia, *La Cgil...*, cit., passim, ma anche l'introduzione di G. Baglioni, *Il modello Cisl...*, cit.

Capitolo secondo

Il sindacato cerca se stesso

L'organizzazione sindacale e il suo inquadramento giuridico nell'iniziativa dei partiti

Nella primavera 1944 gli uomini della Resistenza legati al movimento politico e sociale cattolico si riunirono¹ per fare il punto sulla ricostruzione del sindacato italiano, così come veniva presentandosi dopo mesi di laboriose e clandestine trattative,² sulle quali occorre soffermarsi per comprendere come si giunse alla «Dichiarazione sulla realizzazione dell'unità sindacale» (meglio conosciuta con la formula famosa del «Patto di Roma»), e per individuare il suo contenuto in merito alla nascita di un particolare tipo di sindacato.

Da dicembre, nel clima incerto della clandestinità, Di Vittorio si era impegnato, per conto del Comitato d'unità d'azione (Pci-Psiup) in un'opera, peraltro non molto ardua,³ di coinvolgimento dei democristiani (soprattutto Gronchi e Grandi)⁴ nella possibile costituzione di una qualche unità sindacale, nonostante le differenti concezioni del sindacato che non erano tardate ad emergere;⁵ nel mese di febbraio le sue fatiche iniziavano a dare i primi frutti.⁶

Contemporaneamente Di Vittorio propose al socialista Buozzi, non troppo paradossalmente forse il più tenace oppositore delle scelte comuniste⁷ in vista dell'unità sindacale,⁸ alcuni punti che lasciavano intravedere una terminologia affine a quella che sarà proposta (o accettata) dai cattolici, pur inserita, però, in contesti che ne modificavano il significato.⁹

Buozzi nel marzo 1944 proponeva una ipotesi abbastanza aperta di accordo sulla questione sindacale, che prevedeva un sindacato «ente di diritto pubblico a contributi obbligatori o libero», quest'ultimo a patto che ci fosse una legge che desse valore giuridico al contratto collettivo di lavoro.¹⁰

In tale clima anche i cattolici, dunque, avevano elaborato un «Programma sindacale» che in gran parte disegnava una vera e propria bozza di statuto.¹¹ Fin dalla prima definizione di sindacato stesso allora proposta, si pose il problema della natura e della struttura del sindacato stesso, riprendendo le riflessioni del periodo prefascista ma giustapponendole ad una pratica ventennale di sindacato corporativo. Così le riflessioni di Mosca, Santi Romano o Capograssi sui problemi di un nuovo rapporto tra organizzazione sindacale e Stato, assolutamente «non regolabile e non definibile con le categorie ordinarie del diritto classico»,¹² sfociano nell'ipotesi di costituire un sindacato obbligatorio come «ente autarchico dello stato».¹³

Al di là del termine desueto la definizione presenta la consapevolezza della particolare collocazione dell'esperienza sindacale tra diritto pubblico e privato. Infatti, nel «Programma sindacale» il sindacato viene concepito come ente «autarchico in quanto ha la capacità di determinare la propria azione diretta al raggiungimento degli scopi suoi propri»: egli riceve, dunque, «la sua origine da una legge dello Stato», che lo organizza e ne fissa la sua azione, ma una volta costituito «lo Stato non può intervenire nella sua azione, che si svolge entro i limiti della competenza riconosciutagli».¹⁴

Del resto tutto il testo, che all'interno del sistema sindacale contemplava la presenza di «associazioni professionali libere» accanto al sindacato obbligatorio, si presentava con tratti ora tradizionali ora già innovativi.

Nell'ambito di un sindacato in cui le funzioni venivano «tassativamente fissate nella legge di organizzazione», si prevedeva, ad esempio, il riconoscimento della personalità giuridica al solo sindacato nazionale (che rappresenta le categorie secondo le norme legislative ispirate ad un criterio di «affinità delle funzioni produttive» osservando, all'interno di un sistema di corporazioni, una «certa simmetria» tra sindacati di lavoratori dipendenti e sindacati dei datori di lavoro).

Così mentre la federazione nazionale si organizzava dal «centro alla periferia», si prevedevano come organi periferici «Commissioni e delegati d'azienda»; nella distinzione tra gli organi elettivi e gli organi burocratici, si segnalava tra i primi il «Consiglio federale nazionale», «l'organo deliberativo della Federazione, con a capo un Presidente eletto nel suo seno».

Lo stesso «Programma sindacale» parla della Confederazione, o meglio di «Confederazioni tra Federazioni affini, al fine di meglio raggiungere scopi di attività comune», il cui numero dovrebbe essere fissato per legge, con il compito di stabilire «collegamenti» e «coordinazione tra i sindacati e la loro azione, creare organi di studio comune», e «mantenere l'organizzazione burocratica periferica»; senza perciò interferire con «la piena e integrale indipendenza» dell'azione sindacale delle federazioni nazionali, che al fine della stipulazione dei contratti collettivi può valersi di tutti i mezzi legali e «quindi anche dello sciopero».

Ci pare, infine, interessante notare che, nel prevedere un contratto di lavoro nazionale che avrebbe vincolato direttamente tutti i lavoratori, venisse tuttavia accettato il fatto che per la sua applicazione fossero stipulati «contratti di lavoro integrativi regionali o provinciali o comunali o d'azienda da parte degli organi periferici delegati dalla Federazione Nazionale».¹⁵

Tale «Programma sindacale» venne discusso dalla «Commissione sindacale», costituitasi nell'ambito degli «incontri clandestini che si svolgevano tra esponenti politici e sindacali della Democrazia Cristiana (De Gasperi, Gronchi, Grandi, Vanoni, Pastore, Giannitelli, Spataro, Campilli, Ravaioli) in preparazione di ulteriori trattative con i rappresentanti dei socialisti e dei comunisti sul progetto di unità sindacale».¹⁶ in una riunione svoltasi alla fine di marzo, cioè dopo l'intenso lavoro di Di Vittorio.

Il dibattito fu vivace e si riscontrò una prima spaccatura tra fautori e avversari del «sindacato unico obbligatorio», fuoriuscendo dagli schemi e dalle parole della tradizione fascista e focalizzando l'attenzione sul «problema dell'unità sindacale», probabilmente proprio per le avviate trattative tra gli uomini raccolti intorno alla Democrazia Cristiana e le altre «correnti politiche».¹⁷

Si discusse punto per punto: a favore del sindacato unico obbligatorio alcuni sostenevano la tesi di poter escludere che il sindacato diventasse «mezzo diretto per la conquista del potere».

opponendosi alla costituzione di un'unica Confederazione generale del lavoro con «scopi di politica generale oltre che di politica sindacale», proprio grazie al funzionamento di «sindacati di categoria indipendenti» con funzioni tecniche.

Su alcuni punti, poi, si manifestava la riserva che «comunque se non fosse possibile realizzare il sindacato obbligatorio con i compiti limitati che si propongono, resterebbe sempre la possibilità di riprendere la libertà d'azione e di tornare alla politica dei sindacati liberi e concorrenti». ¹⁸ Insomma la questione dell'unità sindacale e degli accordi con gli altri partiti spostò sul piano politico il dibattito sulla natura e la collocazione giuridica del sindacato (impostazione peraltro condivisa da coloro che pur opponendosi al sindacato obbligatorio erano pronti ad accordarsi per studiarne le condizioni di realizzabilità).

Tuttavia superato questo primo nodo politico, il dibattito si soffermò su alcuni caratteri significativi dell'organizzazione. In particolare si sottolineava un passaggio del testo che affermava come funzione esclusiva del sindacato la nomina di «rappresentanti di categoria nella gestione delle imprese»: se era difficile pensare il sindacato come «proprietario di aziende produttive» poteva, invece, verificarsi la necessità di «un intervento dei lavoratori nella designazione dei dirigenti di imprese di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici o di aziende possedute in compartecipazione dai lavoratori»; nel caso che tale designazione non fosse già affidata, per il tipo di partecipazione, ai lavoratori dell'azienda in questione, il sindacato col suo intervento avrebbe potuto così assicurare, al di là di interessi particolaristi, «la migliore gestione da cui dipende mediamente anche l'interesse dei lavoratori». ¹⁹

Significativo fu anche il dibattito sull'«ambito territoriale» del sindacato tra favorevoli ad una circoscrizione nazionale e favorevoli ad una regionale, risoltosi a favore dei primi.

Ma particolare interesse per noi riveste il dibattito che vide assegnare alle commissioni dei delegati d'azienda compiti limitati a controversie di carattere interno, mentre erano dati ad organi «extra aziendali» (sindacato provinciale e comunale) il potere contrattuale e tutto ciò che riguardasse questioni collettive.

Si ribadì la necessità di più organizzazioni interfederali (se ne discussero numero e criteri aggregativi), ricordando che la Confederazione, cui veniva assegnato il compito di sostenere tutta

l'«organizzazione burocratica», non avrebbe dovuto sovrapporsi alla «Federazione Nazionale che resta il centro dell'organizzazione sindacale»; la Confederazione doveva concepirsi «esclusivamente come mezzo di coordinazione e di integrazione dei sindacati». ²⁰

La conclusione dell'intero dibattito, dunque, apriva di fatto la porta al sindacato unitario, in cui la natura sindacale dell'*organizzazione* (termine che nel dibattito sostituisce quello precedente di «istituto» veniva, in sede di definizione generale, sottoposta ad esigenze di indirizzo politico generale, nelle quali erano convogliate le preoccupazioni di De Gasperi circa il valore politico della unità sindacale (ben evidenziate nella lettera inviata a Pastore già il 14 febbraio), salvo imporsi nuovamente, pur in termini contraddittori, nella fase di impostazione della struttura organizzativa.

Tale struttura bivalente si ritrova in alcune osservazioni a commento di un nuovo progetto dell'«ordinamento sindacale», dove è presente la preoccupazione politica di definire il ruolo dello Stato democratico; mentre si sostiene il sindacato come «ente di diritto pubblico riconosciuto dallo Stato» si dice esplicitamente questa volta che esso «sorge dalle necessità specifiche delle categorie professionali che costituiscono la sua base originaria», distaccandosi «dal concetto di una organizzazione sindacale eccessivamente centralizzata». ²¹ L'appunto in questione, attribuito a Santini, prospetta anche una «Centrale sindacale italiana (o Confederazione italiana del lavoro)», il cui ruolo non coincide più con le «Confederazioni nazionali che raggruppano categorie affini», ma la cui peculiarità è individuata «nella propulsione e nel coordinamento dell'azione sindacale». ²²

Con tale bagaglio di riflessioni e proposte si andò alla trattativa con gli altri partiti per costituire un «Comitato Provvisorio di Riorganizzazione sindacale» in vista della ricostituzione di «organizzazioni professionali provvisorie». ²³

Al documento di costituzione di tale comitato — il corrispettivo, probabilmente, di quello che sarà la dichiarazione di unità sindacale — era allegata la nuova proposta di organizzazione sindacale che i cattolici avevano infine elaborato: in otto punti si descriveva un «ordinamento sindacale» centrato su di un sindacato «ente di diritto pubblico ad iscrizione e contributi obbligatori» ²⁴ sul quale lo Stato poteva «intervenire soltanto nei limiti di un controllo di legittimità e non di merito» ²⁵ (come si era affermato fin

dal primo «Programma sindacale» e dalla discussione che ne era seguita): di nuovo si fondeva la sensibilità politica della ormai maturata prospettiva «unitaria» (anche per preparare un ampio sostegno al futuro Stato antifascista) con la volontà di venire incontro alla «controparte» senza dover cedere troppo.

Il sindacato veniva, infatti, definito «organizzazione unitaria di tutti i lavoratori senza distinzione di correnti politiche» riformulando il testo comunista del febbraio;²⁶ tuttavia la rinnovata affermazione della sua «apoliticità» veniva a contrapporsi con chi voleva utilizzarlo per «consolidare e sviluppare la struttura democratica dello stato e delle libertà popolari».²⁷ Nella parte riservata alle funzioni e alla struttura del sindacato, comunque, si riprendevano sostanzialmente le proposte elaborate in precedenza, riaffermando la centralità dei sindacati nazionali di categoria, «organi direttivi delle Sezioni o Leghe», stipulatori di contratti collettivi, raggruppati in cinque federazioni, propulsori e coordinatori dei sindacati nazionali aderenti, cui si aggiungeva la Confederazione italiana del lavoro.

Proprio sul ruolo della Confederazione si appuntò, in particolare, l'attenzione del nuovo testo: dopo averla definita, con una innovazione terminologica, organo che impersonificava «la collettività delle classi lavoratrici»,²⁸ le si attribuiva non tanto il carattere di ente propulsore della solidarietà tra le categorie, come invece proposto da Di Vittorio,²⁹ quanto il compito di rappresentare «il mutuo appoggio fra di esse in tutte le questioni generali che toccano la posizione e gli interessi del lavoro nella politica economica e sociale della Nazione»;³⁰ si faceva così un nuovo passo, dovuto alla discussione del primo progetto, verso una nuova visione della funzione del sindacato nazionale in un organismo confederale.

Infine, nel nuovo progetto sparisce il riferimento ai delegati d'azienda; al loro posto si parla, con una formula di compromesso, di commissioni interne promosse, però, dalla federazione.

Ebbene proprio i tratti innovativi di questo secondo progetto dei democratico-cristiani — maggiore decentralizzazione, forme di partecipazione delle organizzazioni dei lavoratori, pluralità delle federazioni — sono significativamente elusi ed esclusi nella «Dichiarazione sulla realizzazione dell'unità sindacale» (documento, come detto, generalmente chiamato «Patto di Roma»), e

nello statuto della Cgil, approvato a Napoli nel gennaio 1945, sbocco conclusivo delle trattative fino ad allora condotte.

A tale documento sull'ordinamento sindacale, allegato alla proposta di istituzione del «Comitato di Riorganizzazione sindacale», in un primo tempo, era stato contrapposto con sostanziale successo, uno «Schema d'accordo fra le correnti sindacali — socialista, comunista, cattolica — per la costituzione di una Centrale sindacale nazionale»;³¹ da tale schema nascerà la «dichiarazione» del giugno 1944, che istituiva una «Direzione provvisoria della Confederazione Generale Italiana del Lavoro», costituita da un solo organismo confederale, «una sola Federazione nazionale per ramo d'attività produttivo» e, soprattutto, «una sola Camera Confederale del Lavoro in ogni provincia», «un solo sindacato locale e provinciale per ogni ramo o categoria d'attività produttiva» in una struttura, «dal vertice alla base», ai cui «organismi dirigenti» doveva venire assicurata «la partecipazione proporzionale delle minoranze».³²

Alla Direzione si assegnò, infatti, come primo obiettivo quello di «promuovere l'organizzazione e l'inquadramento del movimento sindacale in tutte le regioni liberate».³³

Con queste condizioni era stato portato a termine l'accordo «per realizzare l'unità sindacale», la preoccupazione centrale delle «principali correnti sindacali dei lavoratori italiani — comunista, democratico-cristiano, socialista». Si trattò, quindi, di una «unità sindacale» fatta da organi dirigenti dei partiti politici, quella che con il «Patto di Roma» «viene immediatamente realizzata»; anche se la Cgil si dichiarò subito indipendente dai partiti essa era frutto di una loro dichiarazione d'intenti. Ed accanto alle associazioni politiche, fonte dell'organizzazione, compariva sullo sfondo la presenza dello Stato, dal quale provenivano le caratteristiche «istitutive» che le bozze da noi esaminate mettevano in rilievo.

Con la «Dichiarazione di Roma» (come è forse più opportuno chiamarla), peraltro, «restando in pregiudicato tutte le altre questioni relative all'orientamento generale dell'organizzazione, alla sua struttura definitiva, alla compilazione del progetto di statuto»³⁴ (affermazione che lascia trapelare la forza delle differenti interpretazioni sul sindacato che ancora permanevano tra le parti accordatesi), noi assistiamo alla nascita di «una associazione non riconosciuta». Questa, però, anche formalmente, non è una associazione

di tipo «sindacale», cioè creata dai «lavoratori associati in difesa dei loro interessi»; piuttosto essa è stata pensata e politicamente indirizzata dai suoi fondatori per conquistare l'egemonia della rappresentanza degli interessi dei lavoratori. Per tutto ciò è assai difficile poter ancora considerare opportuno riferirsi alla «Dichiarazione di Roma» come all'atto formale di nascita della Cgil.³⁵

Va d'altra parte ricordato che, se «è certamente vero che il testo del patto di Roma fu considerato del tutto provvisorio, anche in relazione alla ipotesi della nuova carta costituzionale»,³⁶ tuttavia in quel momento drammatico e confuso della vita del paese l'ambito «politico» nel quale l'accordo maturò, pur con significati diversi, sembrava essere l'unico luogo capace di dare concretezza a reali possibilità di sviluppo generale della società.³⁷

In tale prospettiva si comprende, tra l'altro, il valore della lettera spedita l'8 agosto 1944 da Pastore a De Gasperi, «capo del partito», perché dicesse una «parola definitiva» su ciò che bisognava fare. Egli notava, infatti, con piena ragione, che le trattative avevano condotto a un «Patto che contiene ben poche delle idee da noi sempre postulate e che avrebbero dovuto rappresentare la sola ragione per cui avremmo dovuto aderire all'unità»;³⁸ e ciò proprio perché «si fu in troppi a trattare e spesso con fondamentale diversità di indirizzo».³⁹

Proprio questa impostazione chiara «di indirizzo» era stata accantonata dai democristiani, per una scelta tattico-politica, senza definire una prospettiva strategica, contrariamente a quanto accadeva per i comunisti (in cui la lotta di classe del proletariato non poteva essere guidata che dal partito) e per i socialisti (circa il carattere politico-istituzionale del sindacato per una politica di riforme).⁴⁰ Pastore intuì che occorreva riflettere sul valore delle «pregiudiziali» per le quali i cattolici avevano insistito, e che si riferivano alla struttura del sindacato e al «sistema organizzativo — scriveva Pastore a De Gasperi — di cui ci serviremo per partecipare» al sindacato unico (un sindacato, dunque, nell'agosto 1944 non ancora in attività).⁴¹ Soprattutto occorreva decidersi, in quel frangente storico, sulla reale funzione delle «Associazioni libere», fin dal principio dell'elaborazione teorica sempre previste nelle proposte di riorganizzazione formulate dai cattolici come un tassello decisivo nell'ordinamento sindacale, nel quale avrebbero affiancato il sindacato unico.⁴² Tali «Associazioni libere» avevano

rappresentato uno degli scogli sui quali le ultime trattative, concluse dopo la morte di Buozzi,⁴³ si erano arenate, finendo per essere ignorate ed eluse non solo nella «Dichiarazione di Roma», ma anche nel dibattito condotto dalla maggioranza del sindacato unitario.

Legittimità sociale, principi e norme statutarie:
i nodi irrisolti della Cgil unitaria

Lungo l'esperienza sindacale vissuta nel periodo che coincise con l'elaborazione dello statuto della Cgil e che condusse al I Congresso nazionale le preoccupazioni di Pastore trovarono modo di rafforzarsi; non solo e non tanto per le discussioni circa l'orientamento di fondo del sindacato, quanto per ciò che riguardava la pratica realizzazione di tale orientamento.

Nell'ambito dell'attuazione degli indirizzi generali, infatti, i sindacalisti di matrice «democristiana» andavano sperimentando il peso sempre maggiore dello iato che esisteva tra la collocazione «politica» del sindacalismo nella crisi del dopoguerra e l'esigenza di rinnovare e di rafforzare la quotidiana azione sindacale, rinnovando anche la tradizionale scelta associativa; al contrario la corrente comunista spingeva per la composizione di tale «forbice».

È assai significativo il fatto che «Unità sindacale» presentasse alla vigilia del I Congresso nazionale della Cgil una mozione riassuntiva delle tesi comuniste, ma aperta all'adesione delle altre correnti, in cui veniva dedicato un paragrafo a «Le basi del nuovo orientamento sindacale italiano», che pur differendo per una parte notevole dalle proposte democristiane del 1944 ne ripeteva la cornice di fondo.⁴⁴

Ma se sui principi c'erano spazi di intesa (ed in questa sfera l'accordo politico nazionale sembrava esercitare un'opera di effettiva coesione), le occasioni di frizioni non erano mancate, come testimonia proprio la polemica apertasi intorno all'esigenza stessa di dotare velocemente la Cgil di uno statuto.

Di Vittorio, infatti, nella sua relazione al convegno delle organizzazioni sindacali dell'Italia liberata, alla presenza della delegazione sindacale anglo-americana e del segretario della Federazione sindacale mondiale, svoltosi a Roma il 15 e il 16 settembre

1944 aveva ripreso la questione delle «basi di principio su cui doveva essere fondata la Cgil», istituendo un'equazione tra esse e le «basi che possono permettere una reale attuazione dell'unità sindacale»;⁴⁵ egli così ribadiva che «tutti i principi basilari su cui deve essere costruito ogni sano e effettivo movimento sindacale [...] sono chiaramente affermati nel patto unitario di Roma».⁴⁶

Tuttavia l'intervento di Bigazzi, membro del Partito d'Azione e primo ad intervenire nella discussione, sottolineò il fatto che «l'applicazione pratica dei principi» non c'era stata «mai, o per lo meno quasi mai»;⁴⁷ lo stesso Bigazzi, insieme a Giannitelli e Mattrella (interrotto e, prima di riavere la parola grazie all'intervento di Di Vittorio, costretto a presentare «la patente» di operaio)⁴⁸ proposero di iniziare ad elaborare lo statuto confederale e gli statuti dei sindacati aderenti prima o, comunque, durante la preparazione del Congresso nazionale (dichiarando la loro opposizione all'ipotesi, ventilata fuori del convegno, di istituire un premio di maggioranza durante le elezioni pregressuali); la proposta venne subito duramente contrastata da Fissore e da Stallone.

Con un intervento drammaticamente carico di attese nei confronti dell'unità appena conseguita, Achille Grandi, forte della consapevolezza del prezzo di «sacrifici» e «rinunzie reciproche» che essa comportava, e, soprattutto, della fiducia nello Stato costituendo, innalzò il tono del dibattito sulla questione statutaria a livelli difficilmente contestabili: «Voi capite cosa significhi dare gli statuti alla nostra Confederazione: senza mancare di rispetto a nessuno, è come dare la Costituente al nostro Paese».⁴⁹ Il Congresso, perciò, previsto per ottobre, venne rinviato al gennaio del 1945.

Tuttavia in questo arco di tempo il dibattito di fondo che aveva dato il via alla polemica sullo statuto non venne affrontato; infatti il distacco tra indirizzi generali e militanza sindacale che andava covando nella prassi sindacale non era risolvibile in sede politica (dove, in un modo o in un altro, rimase a lungo sottovalutato), né poteva essere compresso, allora come negli anni che seguirono la scissione sindacale, in una scelta «tattica» di opposizione al sindacato unitario.

Fu proprio Pastore che fece affiorare, seppur in modo ancora non del tutto cosciente, l'origine delle contraddizioni che appena dopo cinque mesi di unità sindacale erano ormai evidenti: «A

nostro avviso la causa va ricercata nel nessun sostanziale cambiamento operatosi nella prassi sindacale di oggi in rapporto a quella imperante nel tempo fascista. Mentre nella concezione vi è una sostanziale differenza tra i due sindacalismi [...] nella pratica attuazione si è legati ad uno stesso metodo, ad una stessa procedura e finanche alla medesima struttura. Avviene così che mentre la politica, in senso partigiano, è ufficialmente ed anche sinceramente bandita, sul piano ideologico essa rientra e domina attraverso i quadri e la pratica organizzativa».⁵⁰

Del resto qualora si esaminassero, con la prospettiva che abbiamo assunto, i passaggi centrali del progetto di statuto distribuito ai partecipanti del Congresso della Cgil del gennaio 1945, che segnava l'atto costitutivo di un'organizzazione di sindacati associati, non si ritroverebbe molta eco del dibattito che intorno allo statuto si voleva avviare.

In questo testo, infatti, emerge talvolta, la terminologia del secondo progetto della Corrente democratico-cristiana: nell'articolo 1 dello statuto, ad esempio, l'elencazione sommaria dei cinque grandi settori di lavoro (industria, agricoltura, commercio, credito, servizi pubblici e privati) rappresentati dalla Confederazione rievoca quelle che dovevano essere le cinque federazioni; nell'articolo 2, invece, si ritrovano condensati i primi due commi del punto primo della *Bozza Santini*, in particolar modo gli scopi («difendere gli interessi professionali economici e morali») e la finalità («la realizzazione delle loro legittime aspirazioni sociali, sino all'emancipazione completa del lavoro»)⁵¹. Ma proprio nel riprendere tali importanti questioni ad esse venivano fatti assumere significati diversi, sopprimendo, nel caso citato, il passaggio, decisivo nella *Bozza Santini*, sullo stretto legame tra «l'emancipazione sociale del lavoro e la sua immissione così negli organi economici ed amministrativi dello Stato come negli organi di gestione delle imprese».⁵²

In nessun punto dello statuto, inoltre, si prevede un momento partecipativo del sindacato a livello centrale, né dentro l'azienda né fuori di essa, così come era invece previsto nelle due proposte dei cattolici. Nell'articolo 9, infine, c'era un'eco del passaggio circa il valore dell'«apoliticità» del sindacato presente nelle *Osservazioni* e nel secondo punto della *Bozza Santini*; ma anch'essa, inserita nel contesto politico e sociale creatosi dopo la

«Dichiarazione di Roma», veniva assumendo significati diversi: se ne svuotava la valenza di «partecipazione» dei lavoratori ai processi di sviluppo, per sottolinearne l'aspetto che prefigurava prese di «posizione su tutti i problemi politici che interessano non già questo o quel partito, bensì la generalità dei lavoratori».⁵³

In tale contesto non stupisce, dunque, anche la mortificazione riservata alle associazioni libere, liquidate nell'articolo 3 con l'impegno del sindacato a non «ostacolare la libera iniziativa di altri enti similari».⁵⁴

Dell'elaborazione dei cattolici ben poco, e per lo più frainteso o modificato, si travasava nelle norme statuarie della Cgil. Avremo modo di tornare nell'ultima parte del libro sul significato complessivo dello statuto del 1945; non senza rilevare fin da ora, però, che la preoccupazione politica unitaria restava la dimensione dominante del testo e ne segnava le linee accentriche: «è costituita la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, quale organismo unitario e di direzione centrale di tutti i Sindacati [...] senza nessuna eccezione».⁵⁵ Rivelatore è il fatto che il titolo V dello statuto si riferisca agli «organi dirigenti» della Cgil, capaci di esprimere «direttive», che presuppongono, appunto, un processo decisionale dal vertice alla base. Anche l'articolo 6 viene concepito come subordinazione della libera espressione di opinione politica e di fede religiosa alla realizzazione dell'unità sindacale.

Al I Congresso della Cgil fu Di Vittorio a presentare la relazione su «risultati del Patto unitario di Roma e approvazione dello Statuto generale»; il testo provvisorio dello statuto approvato fu, poi, affidato al Comitato direttivo, perché l'integrasse con alcuni emendamenti presentati al Congresso.⁵⁶

Uno di questi emendamenti colpì proprio l'articolo 2 del progetto di statuto; laddove si indicavano la tutela degli interessi dei lavoratori e la promozione del miglioramento delle condizioni di vita come «scopi precipui» della Confederazione, venne omesso un importante inciso: esso riguardava l'esplicita affermazione del metodo dell'azione sindacale, che si attuava «mediante la stipulazione di contratti collettivi di lavoro e l'azione diretta ad imporne il rispetto».⁵⁷ Questo emendamento venne ad indebolire una importante sottolineatura della *natura* propria del sindacato, rappresentata nelle sue funzioni, espressa in termini simili all'ultima proposta dei democratici cristiani.⁵⁸

In direzione opposta, si andava affermando nella corrente sindacale che di lì a poco sarebbe stata guidata dallo stesso Pastore⁵⁹ la necessità, sempre più chiara mentre si esauriva l'emergenza postbellica ed i rapporti sociali tendevano ad una normalizzazione, di incrinare la sudditanza in cui viveva l'esperienza sindacale rispetto all'ambito delle decisioni politiche dei partiti: l'avvertimento che «nessuno può pensare a ridurre il sindacato alla semplice funzione di stipulatore di patti di lavoro» e che esso «ha non solo il diritto ma anche il dovere di sviluppare un'azione di ben più vasto respiro»,⁶⁰ come aveva affermato Pastore già nel 1944, aveva costituito la prima rivendicazione di autonomia.

I comunisti, invece, procedevano nella strada imboccata, tesa a ricomporre ogni eventuale iato tra partito-sindacato. La linea della Cgil «era convergente con quella che, nelle sue linee generali, portava avanti il partito comunista, in modo particolare, e, in questo senso, si è giustamente parlato di una convergenza negli orientamenti di fondo tra Di Vittorio e il suo partito, la quale, per diversi aspetti, mancava per Grandi e per lo stesso Lizzadri»;⁶¹ lo stesso Pistillo completerà tali osservazioni con una riflessione storica (maturata alla fine degli anni Settanta) che leggeva in chiave negativa «il principio e la pratica della cinghia di trasmissione», che «incominciarono» ad essere superati solo «alla fine del 1956. Nei fatti anche più tardi».⁶²

Del resto tale comportamento dei sindacalisti comunisti era legato all'impostazione stessa dei rapporti politica-sindacato che essi avevano dimostrato di avere fin dalle trattative per il patto di unità sindacale. Coerentemente con quanto Di Vittorio aveva allora detto a Gronchi, che «in breve i partiti di massa effettivamente democratici debbono poter contare sull'appoggio dei sindacati in tutte le questioni di interesse generale delle masse lavoratrici»,⁶³ nel mutato clima politico (in cui la Dc viene man mano delegittimata dai comunisti del suo ruolo «progressista»), Togliatti potrà chiedere al sindacato, dopo le elezioni politiche per l'Assemblea costituente del 2 giugno 1946,⁶⁴ «di compiere una vera e propria svolta e che questa svolta "doveva consistere nel restituire a tutti i sindacati un'attività concreta di agitazione e di lotta"».⁶⁵

Così, altrettanto coerentemente, nel 1947, Di Vittorio poteva considerare esaurita la pazienza dei lavoratori qualora si fosse verificata l'esclusione delle sinistre dal governo,⁶⁶ politicamente

così resosi avverso, e Togliatti poteva pretendere di recuperare la sconfitta politica con «lo spostamento dell'azione su un altro terreno, su quello delle rivendicazioni e delle lotte delle masse lavoratrici schierate contro le forze capitalistiche reazionarie». ⁶⁷

In tale contesto il sindacato unitario cercò di corrispondere, tra il 1947 e il 1948, all'esigenza di «dare al movimento delle masse un indirizzo e una base organizzata che non disperda la forte spinta esistente in iniziative e rivendicazioni non coordinate e, soprattutto, non collegate ad obiettivi di rinnovamento strutturale»; contemporaneamente si costituì il Fronte popolare che «formalmente» venne presentato «non come un cartello elettorale, ma come l'espressione del movimento stesso che si era sviluppato e che si sviluppava nel paese con obiettivi di profondi rinnovamenti strutturali. In effetti ebbe una funzione essenzialmente elettorale, in vista dello scontro del 18 aprile». ⁶⁸

Naturalmente tutto ciò, però, non poteva non avere contraccolpi con quanto stava maturando nella corrente minoritaria (tra il febbraio e il settembre 1946 chiamatasi definitivamente *corrente cristiana*) ⁶⁹ guidata da Pastore, che nel dibattito svoltosi al Congresso di Firenze nel giugno 1947 intorno all'articolo 9 dello statuto aveva compiuto un importante passo in avanti nella direzione di un distacco sempre più netto da quella matrice politica sotto la cui egida era sorta, alimentando al suo interno posizioni sempre più variegate. ⁷⁰

Anche se in questa sede non è possibile riepilogare esaurientemente cosa e come sia cambiato nel panorama sindacale durante il triennio 1945-47, certo è che non si può intendere il valore dello scontro avvenuto al Congresso di Firenze senza tener presente quanto già descritto circa l'azione sindacale e, soprattutto, il dibattito suscitato nel paese dalla discussione intorno all'articolo 39 della Costituzione (l'articolo 35 proposto ed elaborato in sotto-commissione), approvato dall'Assemblea costituente nel maggio 1947.

I nodi principali che i costituenti si trovarono ad affrontare si possono facilmente individuare intorno alle tematiche che riguardavano il sindacato unico, la personalità giuridica delle associazioni sindacali, la facoltà di stipulare i contratti. ⁷¹ Decisivo fu il passaggio dalla rappresentazione dei sindacati come «enti di interesse collettivo» all'attribuzione loro della «personalità giuridica»,

motivata dalla volontà di «non lasciare aperta la strada ad interventi statali». ⁷²

Tali riflessioni si accompagnarono all'ormai diffusa convinzione di dover andare verso un regime di «piena libertà sindacale», se è vero che il tema più discusso fu proprio quello di come far coincidere «un sistema di sindacati concorrenti» con il criterio della «rappresentanza unitaria» in sede di contratti collettivi. ⁷³ A livello di una elaborazione teorica ciò comportava una maggior attenzione, seppur in un quadro organicistico, all'aspetto associativo dell'organizzazione sindacale, come per esempio si può cogliere negli interventi di Costantino Mortati; ⁷⁴ contemporaneamente una maggiore sensibilità verso tale questione proveniva anche dalla prassi sindacale, mortificata nella Cgil, in difesa delle Associazioni libere, come luogo di sostegno all'azione della corrente minoritaria cristiana.

Ecco perché lo scontro sull'articolo 9 non fu solo una lotta sull'uso politico dello sciopero, anche se tale aspetto fu quello politicamente impostosi: ciò che traspariva, non troppo velatamente del resto per chi volesse rilevarlo, fu soprattutto il divarcarsi in modo pubblico di diverse concezioni sulla natura del sindacato, con toni certo non ancora nitidi, ma già consapevoli di quanto avvenuto negli ultimi due anni.

Infatti, mettendo in ordine cronologico alcune riflessioni sulla collocazione del sindacato rispetto allo Stato seguite alla «Dichiarazione di Roma», si può notare nel gruppo di Pastore una continua evoluzione nella direzione di attribuire un sempre maggiore peso allo specifico sindacale: già la dichiarazione della Corrente democratico-cristiana che accompagnò, l'8 giugno 1944, l'adesione condizionata all'unità sindacale sottolineava che era lo stesso sindacato, «promosso liberamente dalla volontà ed iniziativa dei lavoratori», a chiedere allo Stato, per acquisire la «capacità giuridica», di essere riconosciuto come «ente di diritto pubblico», senza consentire però che quello potesse intervenire nella attività del sindacato, che restava «libero entro la sfera di competenza fissata dalla legge sindacale». ⁷⁵ Nel dicembre 1945 il Consiglio nazionale delle Acli, quasi ad un anno dal I Congresso della Cgil, ricordava che il sindacato doveva venir riconosciuto come «ente di diritto pubblico restando però libero entro le sfere di sua competenza». ⁷⁶ Infine, dopo l'approvazione del testo costituzio-

nale, la *Mozione della corrente sindacale cristiana per il Congresso di Firenze*, nel capitolo significativamente intitolato «Il nuovo ordinamento del lavoro nella repubblica italiana», affermava «che il riconoscimento giuridico non può ledere il principio della libera adesione al sindacato, che implica “la possibilità di più sindacati per una stessa categoria” e “l’indipendenza di esso dai poteri pubblici”, in modo tale che l’unità sindacale resti un fatto libero e spontaneo, basato su una volontà di adesione dei lavoratori senza “tramutarsi in una unità obbligatoriamente imposta dalla legge”». ⁷⁷

Tale percorso, dunque, pare coerentemente ricompreso nella individuazione, per la prima volta esplicitata compiutamente a Firenze, di questioni di carattere specificamente «sindacale» da contrapporre a quelle di «carattere specificamente politico», secondo quanto evidenziato dall’emendamento della Corrente sindacale cristiana al precedente articolo dello statuto sullo sciopero, nel quale si era realizzato, in modo particolare, il fraintendimento tra lotta politica e azione partecipativa. ⁷⁸

La discussione congressuale del 1947 ⁷⁹ non va letta dunque come un segnale della volontà scissionistica della leadership sindacale di Pastore, ma come un grande passo compiuto da essa su di una strada (certamente inserita nei nuovi contesti politico-sociali, quantunque originale rispetto ad essi) volta ad una maggiore autocoscienza dell’esperienza sindacale. Non perciò il segnale di una appartenenza «ideologica» ad una posizione conservatrice, ma la prima, rilevabile dal nostro orizzonte di studio, rivendicazione di autonomia dalla stessa sfera politico-ideologica, attraverso la ricerca della natura della propria organizzazione.

Ci sembra perciò significativo che quando, nel luglio 1948, si giunge alla scissione, sulla quale influirono fattori complessi e tra loro interdipendenti coagulatisi, come ormai sottolinea la recente storiografia più accorta, intorno ad importanti questioni sindacali, ⁸⁰ essa si manifesti proprio richiamandosi al dibattito sull’articolo 9 dello statuto. ⁸¹

Il dissenso formale circa le norme dello statuto allora verificatosi sottraeva all’«atto costitutivo» della Cgil una partecipazione essenziale, anche se il recesso di singoli membri di un’associazione non giungeva ad invalidare l’atto costitutivo. Proprio per questo la Cgil dopo la scissione appare «una istituzione che rimane

ferma nella sua identità pur nel variare dei membri che ne fanno parte»: ⁸² l’organizzazione riaffermava, dunque, nella mancanza di un adeguamento statutario o di una vera rifondazione, l’adesione alla storia e alle motivazioni che avevano dato origine allo statuto e forgiato, per così dire, la natura della Cgil.

Per coloro che ne erano usciti, invece, proprio di questo si trattava: di non aderire più a quella origine.

Infatti le tappe fondamentali del percorso di formazione della nuova organizzazione, che nasce dopo la scissione del luglio 1948, sono evidenziate proprio dalle esigenze di dotarsi di un nuovo statuto: dalla riunione convocata da Pastore a Bologna l’8 settembre 1948, ⁸³ attraverso il primo incontro del Comitato promotore del 24 settembre ⁸⁴ (composta dagli undici della Corrente sindacale cristiana più alcuni invitati proposti dalla direzione delle Acli), fino alla convocazione dell’Assemblea costitutiva preparata dal «Comitato di coordinamento, iniziativa Sindacati Liberi» del 15 ottobre. ⁸⁵

E, tuttavia, bisogna rilevare che ben poco era dato per acquisito nelle linee di indirizzo che dovevano formare la struttura normativa della nuova associazione. Quando alla fine di luglio il Consiglio nazionale delle Acli e il Convegno dei segretari generali e dei segretari nazionali di categoria della Corrente cristiana stabiliscono l’irreparabilità della rottura sindacale, le posizioni, tra gli aclisti e tra gli undici, sono tutt’altro che omogenee. ⁸⁶ Ne emerge l’abilità di Pastore nel presentarsi mediatore su una linea propositiva tra le posizioni attendiste di Rapelli e Gronchi e quelle di Rubinacci, Sabatini, Storti, Morelli con Giannitelli, Cuzzaniti e quasi tutti gli altri», favorevoli ad una «soluzione d’azione». ⁸⁷

Ma è certo sintomatico che, dopo aver tutti concordato il 31 luglio sulla formula di «sindacato libero e indipendente» con la quale definire le iniziative già spontaneamente avviate in «molte provincie» per la costituzione di nuove organizzazioni, secondo la volontà degli stessi organizzati, di fronte all’ordine del giorno presentato da Benedetti — sulla posizione di Gronchi (intorno al quale c’era una sorta di imbarazzo per avvertirlo circondato da «un prestigio estraneo all’ambiente») — il giorno successivo venissero presentate ben otto mozioni (Bacci, Buttè, Cuzzaniti, Franceschini, Morelli, Pavan, Rubinacci, Sabatini). ⁸⁸ Solo in un secondo momento esse vennero riunite in un unico ordine del giorno che

riteneva si dovesse sin d'allora costituire Comitati nazionali, provinciali e locali per «realizzare» le attese di un nuovo sindacato;⁸⁹ ed in seguito, nonostante Pastore e Bersani presentassero una proposta di mediazione, in favore di una «attesa preparatoria» perché si giungesse al Congresso delle Acli pronti a dar vita ad «un sindacalismo libero, autonomo da ogni partito politico e veramente democratico», parte consistente dei delegati apparve schierata sulle posizioni di Sabatini che pur ritirando il suo ordine del giorno dichiarò di astenersi dal voto.⁹⁰

Tutto ciò conferma la mancanza di orientamenti e indirizzi generali o, a maggior ragione, l'aggancio ad una «ideologia» sindacale, più o meno omogenea; anzi, negli ambienti di «Cronache sociali» si tenne a precisare che «la crisi sindacale prende avvio, all'origine, da una inesatta o insufficiente elaborazione delle impostazioni» sindacali.⁹¹

In effetti se osserviamo i diversi interventi in campo cattolico e democristiano su come avrebbe dovuto conformarsi la nuova organizzazione sindacale, notiamo molte incertezze; appare presente in tutti, comunque, la consapevolezza del grande cambiamento di fondo, rispetto al 1945, provocato dall'approvazione dell'articolo 39 della Costituzione e dalla emancipazione cosciente dalle iniziative democristiane nel campo sindacale, attuata proprio dopo il Congresso di Firenze attraverso la costituzione della Corrente sindacale cristiana.⁹² Entrambi i fattori sono decisivi per comprendere come nell'autunno 1948 quella sottomissione dell'azione sindacale agli indirizzi politici dei partiti di massa, che aveva dominato l'approccio all'«unità sindacale», fosse ormai considerata da Pastore e dai suoi un'esperienza negativa. Rimase, invece, la preoccupazione circa l'importante valore dell'unità dei lavoratori nella rappresentanza dei loro interessi.

Questione, questa, che giocò certamente un ruolo decisivo nell'orientare le scelte verso un'associazione sindacale «aconfessionale»⁹³ e nel rimettere in questione la natura delle Acli, obbligate difatti ad un cambiamento di statuto.⁹⁴ Pur non soffermandoci sulla storia del problema legato al sindacalismo «aconfessionale» in Italia, tuttavia ci sembra opportuno segnalare che proprio il 1948 vide attuarsi la svolta decisiva, in relazione all'accento posto sulla natura del sindacato nel sistema politico democratico, accettata sostanzialmente da tutto il mondo cattolico sociale;⁹⁵ la que-

stione venne poi riproponendosi ogni qual volta si aggravava la sempre maggiore crisi d'identità dell'associazionismo cattolico sociale, ma già allora essa era stata affrontata e risolta nei suoi termini fondamentali.⁹⁶

In realtà, seppure il quindicinale dell'Icas «Orientamenti sociali» presentava come ancora aperta, nell'agosto 1948, l'alternativa tra un sindacato di cattolici «alla base integrato da una rappresentanza unitaria neutra al vertice» ed un sindacato neutro integrato da una associazione cattolica «presindacale»,⁹⁷ nello stesso giornale risultava evidente l'orientamento verso una «Associazione» per la tutela degli interessi, centrata sulle categorie professionali con caratteristiche «propriamente sindacali», con pluralismo organizzativo, apartiticità, autonomia di fronte allo Stato, democraticità.⁹⁸ Le stesse caratteristiche, insomma, del «sindacalismo libero e democratico» in quell'anno ormai accettato nella stragrande maggioranza dagli ambienti aclisti, democristiani e vaticani, oltre che nei diversi sindacati nazionali e provinciali della Corrente sindacale cristiana.

Ma se mancava, dunque, all'interno di queste coordinate, «maturazione e sviluppo di una visione chiara e finalizzata dei rapporti sociali e delle grandi direttive economiche (cioè una propria visione della struttura del mondo contemporaneo [...])»,⁹⁹ non mancavano elementi di riferimento che provenivano, come già notavamo, dalla prassi e dal lavoro stesso del sindacato, nonché da motivi permanenti propri della tradizione cattolica. E questi elementi poggiavano sul binario costituito dall'impianto *associativo* dell'organizzazione sindacale e dalla sempre maggiore consapevolezza della necessità e della capacità dell'azione sindacale di *partecipare* ai processi di sviluppo del paese; due elementi che caratterizzeranno, non a caso, la formazione dello statuto della Lcgil e la vita dell'organizzazione, portando una maggiore attenzione sul ruolo delle categorie e della Confederazione, nonché sulla contrattazione.

Davvero significativo risulta a questo proposito un intervento di Sabatini su «Cronache sociali» del 15 agosto 1948: in esso il sindacalista affermava: «il problema sindacale di oggi, in Italia non è quindi più, essenzialmente, quello di rimanere o non nella Cgil, quanto di indicare le caratteristiche di una organizzazione o azione sindacale che dovrebbero distinguersi nelle modalità e nelle

forme da quella comunista». ¹⁰⁰ Se, dunque, il punto di partenza è l'impostazione in negativo della Cgil, in positivo ormai si riconosceva che «l'oggetto specifico dell'azione sindacale deve essere l'interesse economico dei lavoratori inserito nel complesso della situazione economica e delle condizioni di lavoro che possono essere suscitate e incrementate».

Si era approdati ad una posizione non più meramente difensiva e rivendicativa, che si innestava su di un «ripensamento» dell'attività contrattuale nazionale, che si pensava di modificare «integrando il contratto nazionale di lavoro con accordi aziendali». ¹⁰¹ Tutto ciò costituiva ormai un patrimonio culturale per i sindacalisti che diedero vita alla Legil, anche se in sede di riflessione teorica non mancavano occasioni di confusione e di fraintendimento. ¹⁰²

Il dibattito sullo statuto per organizzare il libero sindacato

Se questo era il panorama delle prospettive del sindacalismo cattolico alla vigilia e durante la scissione sindacale, si comprende il riemergere, nella nuova situazione politica e sociale, di alcuni dei tratti caratteristici delle proposte elaborate nel 1944 prima che la conclusione delle trattative per l'unità politica della rappresentanza sindacale li mettessero da parte: essi furono, infatti, riproposti in una bozza di statuto presentata da Pastore l'8 settembre 1948 agli «undici» della Corrente sindacale cristiana della Cgil, riuniti a Bologna con alcuni intellettuali acilisti e rappresentanti di categorie sindacali ¹⁰³ per discutere la struttura della «nuova organizzazione sindacale (se accentrata come nell'attuale Cgil oppure decentrata nelle categorie)». ¹⁰⁴

La bozza di Pastore, dopo essere stata lievemente modificata da una prima commissione per lo statuto, nominata dal comitato promotore della nuova organizzazione, ¹⁰⁵ giungerà ad una nuova commissione, formata il 24 settembre e probabilmente coordinata da Giannitelli, ¹⁰⁶ che elaborò da essa un nuovo testo e le successive modifiche presentate all'Assemblea costitutiva. ¹⁰⁷

L'originario progetto di Pastore presupponeva, innanzitutto, l'aver affrontato e risolto il problema della posizione giuridica della Corrente sindacale cristiana. Minoli, infatti, rilevò nell'in-

contro di Bologna che, dopo l'accordo con la Cgil del 10 agosto, circa il riconoscimento giuridico della Corrente sindacale cristiana, si erano venute a creare «due associazioni sindacali: la Cgil nuova e la Csc che hanno lo stesso statuto. Se entrasse in vigore l'art. 39 della costituzione — aggiungeva — noi potremmo iscriverla» ¹⁰⁸ Se dunque la Cgil manteneva il suo statuto, andava considerata la possibilità che la Csc facesse altrettanto, ed in base a quello perciò organizzarsi dall'alto verso il basso.

Non solo: di fronte alla pretesa della Cgil, ribadita dopo gli accordi, di non «trattare le vertenze sindacali insieme alla Csc», Minoli riportava le conclusioni dei giuristi consultati, per i quali grazie al «riconoscimento che la Cgil e la Csc sono la stessa cosa», in quanto entrambe avevano «lo statuto comune e la rappresentanza eletta», proponevano una azione giudiziaria che dichiarasse illegittimo «il rifiuto pregiudiziale» di trattare insieme le vertenze, in base all'articolo 39 della Costituzione. ¹⁰⁹ Rubinacci, Pastore, Dossetti, Buttè, Pennazzato e Palenzona, con diverse motivazioni, dissentirono dalla proposta; e non tanto perché la Csc avrebbe potuto cessare in breve tempo di esistere, ma soprattutto perché il problema doveva essere risolto «in via politico-sindacale». Era il riconoscimento esplicito e positivo, ma non teorizzato, della natura sindacale che dispiegandosi diventa capace di sprigionare una valenza politica propria. Vennero, in tale prospettiva, subito a cadere anche gli affiorati intenti di contestare la stessa scelta della Cgil di mantenere il suo nome, pretendendo «di continuare come Cgil prima della scissione». ¹¹⁰ Piuttosto, si lasciava aperta l'azione giudiziaria riguardante la mancata concessione dell'indennità a sindacalisti che si dimettevano dalla Cgil.

Tutto ciò, in realtà, veniva a sottolineare proprio un elemento di grande diversità della situazione di allora rispetto alla nascita della Cgil: una base di sindacati di fatto, formati o in via di formazione su tutto il territorio nazionale, che aveva avuto una eco importante nella riunione del 1° agosto. Era la stessa esistenza di tali sindacati che costituiva il fondamento della nuova organizzazione. I sindacalisti riuniti a Bologna erano ben coscienti delle conseguenze di tale fatto: «L'inconveniente della Cgil è che è sorta prima la Segreteria e poi i sindacati. Noi invece sorgiamo prima per sindacati e per settori il che ci mette in una situazione favorevole». ¹¹¹

Ed è, perciò, su tali presupposti che Pastore introduce, nel pomeriggio dell'8 settembre, la discussione sullo schema di statuto da lui preparato, riannodandosi a tutta la sua esperienza sindacale: «Mi pare che ad un certo momento nella Cgil sia stata la struttura organizzativa a portare contrasto. Ricordo come in periodo clandestino sia stata nostra preoccupazione di creare delle garanzie nell'organismo. Avevamo presente la struttura prefascista che sia nell'organizzazione bianca che in quella rossa aveva fondamento dall'organizzazione di categoria. Trovavamo che fino a quando si trattava di forza di propulsione nella categoria si aveva una forza sindacale, quando invece ci si trovava in sede di Camera del Lavoro si aveva una forza politica. Mi pare pertanto che debba farsi luogo alla forza del sindacato. E ciò abbiamo messo nella proposta di struttura del nuovo sindacato. (Illustra gli articoli dello statuto)». ¹¹²

La misura del richiamo alle idee formulate nel periodo clandestino si può facilmente misurare dal confronto dello schema di Pastore con la bozza accompagnata dalle osservazioni di Santini del 1944. Assente la cornice ideale dell'ordinamento sindacale, ormai superata, l'articolo 1 del nuovo testo proposto sanciva la costituzione di una «Confederazione Generale Italiana Liberi Sindacati che riunisce i sindacati di ogni categoria», rivelando l'elemento di maggiore distinzione tra i due progetti. Infatti, già nell'enunciare i principi cui tali categorie «ispirano e uniformano» i loro scopi, troviamo, appena riformulati, i compiti generali assegnati al sindacato nel 1944, circa la «tutela degli interessi economici e morali» e il «conseguimento per il lavoro, di una posizione emancipata più conforme ai fondamentali diritti della persona umana», seguiti dai nuovi, innovativi, commi riferiti all'indipendenza «dai partiti politici e dallo Stato» e all'adozione «della più ampia democrazia interna». ¹¹³

Similmente, nell'articolo riguardante gli scopi della Confederazione si riprende la divisione effettuata nel 1944 circa le funzioni proprie del sindacato e quelle che erano assegnate alla collaborazione con altre associazioni libere. ¹¹⁴ Tuttavia, proprio in questo articolo, per la prima volta in un progetto di statuto sindacale del dopoguerra, si trovava a chiare lettere affermato «il diritto delle categorie organizzate all'autogoverno sindacale», da cui discendeva conseguentemente il fatto che il «sindacato di catego-

ria è l'ente primario a cui competono le decisioni sulle direttive e sull'azione da svolgere a favore delle categorie»; veniva, invece, assegnato alla Confederazione il compito di «rappresentare i sindacati ad essa aderenti ogni qual volta la loro azione comporta incontri con organi confederali dei datori di lavoro, con Uffici ed Autorità di Governo». ¹¹⁵

Nello stesso tempo la Confederazione, oltre a determinare la solidarietà tra i sindacati, ai quali si impegna a fornire assistenza tecnica, viene chiamata, con una nuova norma, a «promuovere tra i sindacati federati l'autofissazione anche in sede contrattuale di direttive generali di impostazioni tendenti a rafforzare l'azione delle categorie nel perseguimento delle loro rivendicazioni». ¹¹⁶

È proprio ragionando intorno ai rapporti tra categoria e Confederazione che si manifestano in modo evidente la volontà di riprendere alcuni temi già enunciati quattro anni prima, ¹¹⁷ e la decisione di porre con maggiore chiarezza i termini della questione. ¹¹⁸ Al sindacato di categoria viene, dunque, riservato il compito di incarnare il momento associativo, ribadito sia nella struttura organizzativa (che indicava nel sindacato comunale il primo associarsi dei lavoratori), che nei processi elettivi e deliberativi (che prevedevano appunto «una assemblea dei soci», «sovra» nelle sue decisioni). Alla Confederazione veniva assegnato, invece, un compito di coordinamento, con quelle funzioni di rappresentanza di fronte alle autorità, già presenti nei progetti del 1944; tali funzioni, però, venivano rifondate intorno alla capacità della Confederazione di promuovere tra le categorie «il mutuo appoggio in tutte le questioni generali che toccano la posizione e gli interessi del lavoro nella politica sociale ed economica della nazione» ¹¹⁹ (formula che escludeva un sindacato «programmatico» come sembrava auspicare Glisenti).

Su questi importanti punti tutti sembrarono consentire; i problemi sorsero quando Pastore presentò alla discussione l'articolazione federale in cinque grandi federazioni, sul modello del 1944, suscitando dubbi sulla effettiva autonomia delle categorie e riaprendo così il dialogo su questioni irrisolte. ¹²⁰ Il dibattito, infatti, si concentrò sulla presenza di una «Federazione degli artigiani», sull'inclusione nella «Federazione dei lavoratori dell'agricoltura» dei coltivatori diretti, sulla nascita di una Federazione dei dipendenti degli enti pubblici che avrebbe potuto mortificare

«federazioni» come quelle dei post-telegrafonici, nonché sul radunare in un'unica federazione i lavoratori del commercio con quelli del credito e dell'assicurazione. Furono Storti e Morelli a proporre — per non cadere negli errori della Cgil di eccessivo «accentramento, direzione e mancanza della funzione di coordinamento» e per ribadire «l'autonomia delle categorie» — che la nuova Confederazione si costruisse intorno all'organizzazione «di categorie raggruppate per settore e non per Federazioni». ¹²¹ Il suggerimento fu accolto dalla commissione (formata da Pastore, da Rubinacci e da Morelli) incaricata di revisionare lo schema per la prima riunione del Comitato promotore del 24 settembre. ¹²²

Tuttavia le norme relative dell'organizzazione rimanevano farraginose, e del resto lo schema di Pastore restava aggrovigliato nello stesso riferirsi a precedenti strutture: tanto più che alcune terminologie apparivano legate all'esperienza della Cgil unitaria.

Si può comprendere perciò come il Comitato promotore, nel suo primo incontro, sentisse la necessità di costituire una nuova commissione per lo statuto, non numerosa, ma che lavorasse concretamente proprio in rapporto alla necessità di darsi un «indirizzo sindacale». Tale commissione era chiamata, perciò, a lavorare in stretto collegamento con altri due gruppi di lavoro e cioè con la commissione per il manifesto, che doveva pubblicamente dichiarare «motivi e indirizzo di metodo che il sindacato libero andrebbe ad intraprendere», e con quella che doveva tradurre in organizzazione la «parte organica futura» disegnata dallo statuto; ¹²³ il 27 settembre Macario, ¹²⁴ a nome del Comitato promotore, esortava Gianitelli perché il 29 si riunisse la commissione statuto, per studiare velocemente un testo, poiché l'«assemblea costitutiva bisogna sia chiamata ad esaminare la carta della sua costituzione», come aveva ribadito più volte Pastore. ¹²⁵

La commissione per lo statuto lavorò con cura raccogliendo obiezioni e suggerimenti, ma soprattutto preparando uno schema in sette titoli che, pur raccogliendo negli «Scopi della Confederazione» (titolo II) e nei «Caratteri degli enti associati» (titolo III) ¹²⁶ i principi delle bozze precedenti, si presentava in una struttura fortemente innovativa: le norme statutarie provvisorie della Confederazione, infatti, per la prima volta, non accennavano neanche all'organizzazione dei sindacati e delle federazioni che la costituivano, volendo sottolineare in modo eclatante l'autonomia di questi

dalla Confederazione stessa, il cui primo scopo, anche qui con una innovazione rispetto al primo progetto di Pastore, era quello di «coordinare l'organizzazione fra le Federazioni e i Sindacati in essa associati nei limiti posti dal presente Statuto» e, solo in seconda battuta, di «coordinare le loro attività determinando orientamenti di azione sindacale dai quali le Federazioni e i sindacati associati possono trarre un rafforzamento nel proseguimento delle proprie rivendicazioni». ¹²⁷

Come si vede il rapporto tra Confederazione e categorie si presentava allora, ancora soggetto a notevoli oscillazioni e interpretazioni. Più lineare, invece, appariva il processo evolutivo degli organi della Confederazione, certamente non meno importante e discusso: anzi proprio intorno al titolo IV dell'ultimo schema si concentrò il dibattito che sfocerà nell'approvazione di questa parte soltanto dello statuto provvisorio in sede di Assemblea costitutiva.

Infatti al «Comitato Direttivo» ¹²⁸ (composto dai membri delle giunte esecutive delle federazioni nazionali) subentrava in un primo momento il «Consiglio Generale», ¹²⁹ «organo direttivo normale» della Confederazione, formato in parte dai segretari di federazioni o sindacati nazionali ed in parte da persone elette durante l'Assemblea costitutiva. In un secondo momento, mentre gli «organi direttivi» ¹³⁰ erano ridefiniti eloquentemente come «organi confederali», ¹³¹ il Consiglio generale, allargato anche alla partecipazione dei membri della Giunta esecutiva, si caricava del «compito di definire l'indirizzo di massima dell'attività sindacale ed organizzativa», ¹³² la cui realizzazione veniva affidata ad un organismo identificato in un primo tempo come Comitato direttivo, ma poi coerentemente ripensato come «Comitato esecutivo». ¹³³ Infine si riproponeva la Segreteria, messa in forse e rimpiazzata in una bozza precedente dalla «Giunta esecutiva», ¹³⁴ che però non era più «organo di direzione»; ¹³⁵ ad essa spettavano la «rappresentanza dell'organizzazione ed il compito di attuare i deliberati del Consiglio Generale e del Comitato esecutivo». ¹³⁶

Si attuava così, pur nell'evidente compromesso tra suggestioni diverse, la volontà comune di decentralizzare l'organizzazione e di renderla più democratica, non per via politica ma partendo dalla valorizzazione della natura sociale dell'organismo sindacale; attraverso un percorso, dunque, di cui rimase significativo

sentore, anche nella stessa terminologia delle norme statutarie, il passaggio che attribuiva alla struttura operativa del sindacato, in applicazione delle decisioni prese dal «Congresso confederale», non più funzioni direttive ma *deliberative*.¹³⁷

La piena coscienza del processo che si era avviato traspariva, tra l'altro, da un intervento di Sabatini su «Cronache sociali», apparso alla fine di settembre, intorno al significato del dibattito statutario: «Inanzi tutto una associazione è caratterizzata dallo statuto»; esso «non dovrà, però, definire tutta l'azione programmatica dell'azione sindacale, ma dovrà almeno delimitare la natura dei rapporti fra i Sindacati di categoria e le Federazioni di Sindacati [...], e gli impegni che l'associazione si assume di fronte ai suoi organizzati».¹³⁸

Per Sabatini «a differenza dalla Cgil, che era l'organo direttivo dell'azione sindacale delle singole Federazioni di categoria», la Lcgil eviterà «ogni esclusiva ed accentrata direzione deliberativa degli organi Confederali», per permettere al sindacato di categoria di riacquistare «la sua importanza di direzione e di diretta espressione della sua azione e dei suoi problemi». Ciò non voleva dire, però, negare l'«esigenza di fissare un unico indirizzo» per i problemi di politica salariale e retributiva, come per quelli riguardanti le riforme assistenziali e legislative: ogni organizzazione aderente avrebbe dovuto essere disposta «a concordare l'indirizzo delle rivendicazioni», anche se intanto limitatamente a quelle retributive.¹³⁹ Contemporaneamente lo stesso sindacalista non perdeva l'occasione per ribadire la necessità di inserire la «politica salariale» in «un complesso di fattori che influiscono sui problemi del lavoro», in modo da contribuire a rinnovare lo «spirito dell'attività contrattuale».¹⁴⁰

All'apertura dell'Assemblea costitutiva della Lcgil del 16 ottobre 1948, sebbene si fosse lavorato alla bozza di statuto fino al giorno precedente,¹⁴¹ lo schema della commissione fu oggetto di «discussioni vivaci che autenticarono l'assoluta libertà di tutti i delegati»,¹⁴² i quali con i loro emendamenti contribuirono a far approvare solo tre titoli delle «Norme provvisorie» — I «Costituzione», IV «Organi confederali», e VI «Metodo d'azione» —¹⁴³ in tutto nove articoli validi fino al primo congresso dell'organizzazione.

Si fece, allora, notare da parte dell'Icas che la «linea di indi-

irizzo sindacale» assegnava alla Segreteria della Confederazione compiti di «coordinamento e potenziamento dell'attività sindacale delle Federazioni», benché ad essa venisse assegnata una «centralizzazione [...] del tutto provvisoria»;¹⁴⁴ lo stesso Pastore in una intervista, infatti, aveva affermato che la Lcgil si era costituita «su una ortodossa concezione del sindacalismo che non è naturalmente quella cui si ispira la vecchia Cgil. Mi riferisco alla autonomia del sindacato di categoria di fronte agli organi di coordinamento. Per noi il successo della nuova organizzazione sta proprio in questo affermato diritto della categoria all'autogoverno».¹⁴⁵ Era quanto proclamava lo stesso manifesto della Lcgil: i sindacati «spontaneamente sorti», dopo essersi costituiti in federazioni nazionali, avevano «sentito la necessità» di coordinarsi «su di un piano confederale»; le «norme statutarie provvisorie deliberate» davano forma, nell'ambito suggerito dall'articolo 39 della Costituzione, agli «elementi essenziali dell'organizzazione».¹⁴⁶

Dall'azione sindacale la spinta per una nuova coscienza del sindacalismo italiano

Il cammino della Lcgil si concentrò, nei mesi successivi, sul rafforzamento organizzativo e sul fronte contrattuale: nella festa del 1° maggio erano ormai 34 le federazioni aderenti alla Lcgil e 40 i contratti stipulati in quattro mesi.¹⁴⁷

Le norme statuarie, che come abbiamo visto non erano nate da interessi teorici ma dalla stessa necessità di consentire lo sviluppo dell'attività sindacale, rimasero a lungo sullo sfondo dell'intensa azione, non priva di insidie e di ostacoli. Tuttavia, fu proprio un tentativo di mettere in difficoltà la nuova organizzazione sindacale a provocare l'occasione affinché il processo di riflessione sulla natura dell'associarsi sociale in vista della rappresentanza degli interessi dei lavoratori, sviluppatosi dietro le quinte del dibattito sullo statuto della Lcgil, facesse sentire il suo peso; e fu quando, assente Pastore dall'Italia, sindacalisti e politici si riunirono al Collegio romano in vista di una nuova «Costituente» sindacale.

Le successive dichiarazioni di Pastore sull'iniziativa, di fronte al possibile costituirsi di una nuova forza sindacale, si

richiamarono, infatti, a ciò che sempre più chiaramente andava distinguendosi come il contributo precipuo della Cgil alla storia del mondo del lavoro italiano: «Per l'ennesima volta la Libera Confederazione dichiara di essere pronta a tutte le unificazioni possibili nel quadro di un sindacalismo sinceramente libero e democratico. Libero naturalmente anche da filoni ideologici. Il giorno in cui ci si vorrà incontrare noi siamo pronti purché l'incontro avvenga tra forze sindacali e non con forze politiche. L'equivoco del "Patto di Roma" non si deve più ripetere. La Libera Confederazione e i Liberi Sindacati che da essa sono coordinati non domandano altro che incontrarsi con altri sindacati e altri lavoratori».¹⁴⁸

Riemergono, dunque, le questioni centrali dell'unità dei lavoratori e dell'autonomia dalle forze politiche che, di lì ad un anno, condurranno all'unificazione con la Fil e con la Ufail; riemergono, anche, l'assenza di una appartenenza ideologica di riferimento e la volontà di elaborare, in termini sempre meno approssimativi, un proprio indirizzo sindacale.

Del resto i «problemi di indirizzo generale», presentati nel primo Consiglio generale del gennaio 1949, si riproposero nella seconda sessione del Consiglio (19 e 20 maggio) all'interno della stessa relazione di Pastore che, in un appunto preparatorio all'incontro, aveva annotato come si fosse usciti dalla Cgil più che per le violenze e l'attivismo politico dei comunisti, «perché abbiamo una nostra particolare concezione del sindacato e della sua azione».¹⁴⁹

Non stupisce, allora, il fatto che in questa seconda riunione, anche nella prospettiva del futuro Congresso, si parlasse della «necessità di avere un definitivo statuto confederale», per la cui compilazione il Consiglio delegò una apposita commissione¹⁵⁰ presieduta da Francesco Venuti e formata da Giannitelli (con Venuti membro del Comitato esecutivo), Benedetti (lavoratori elettrici), Colasanto (Campania), Monteforte (statali), Zino (Lombardia) e Fassina (segretario dell'Unione provinciale di Pavia),¹⁵¹ ad eccezione di quest'ultimo tutti partecipanti al Consiglio generale. La commissione lavorò fino alla fine di giugno, mentre si consumava in Italia la scissione della corrente socialista dalla Cgil e Pastore veniva eletto a Ginevra nella commissione internazionale che avrebbe dovuto decidere la nascita di una nuova organiz-

zazione sindacale mondiale nonché stilarne lo statuto.

Quando, comunque, vennero convocati i membri del Consiglio generale per la sessione del 20 luglio 1949,¹⁵² ad essi venne inviata una bozza di statuto¹⁵³ perché fosse possibile discuterne in Consiglio gli articoli. In realtà si poté, allora, procedere solamente all'esame dei titoli I e II della bozza statutaria; perciò Pastore invitò tutti i consiglieri a mandare a Venuti le loro eventuali proposte di modifica, per contribuire alla stesura di un nuovo testo.¹⁵⁴ La commissione si riunì più volte tra settembre e ottobre,¹⁵⁵ preparando la seconda bozza di statuto che venne discussa durante l'intera giornata del 20 ottobre, in Consiglio generale,¹⁵⁶ per ultimare la proposta da sottoporre all'approvazione del Congresso; tuttavia, questo lavoro non riuscì del tutto coerente se nella stessa adunanza congressuale della Cgil, svoltasi a Roma tra il 4 e 7 novembre 1949, lo statuto fu oggetto di nuove discussioni.¹⁵⁷

Questo veloce riepilogo delle tappe che condussero allo statuto della Cgil dimostra assai bene la difficoltà, per la nuova organizzazione sindacale, di coniugare una maggiore riflessione sul ruolo del sindacato con l'esigenza di darsi strutture capaci di affrontare le sollecitazioni della lotta sociale quotidiana. Nello stesso tempo, esso può indubbiamente documentare come, nonostante la sicura influenza di Pastore nella stesura degli articoli statutari, ad essa abbiano contribuito molteplici apporti, non solo di singoli sindacalisti, ma soprattutto di organi assembleari liberi e democratici.

Fanno fede di questo lungo lavoro collettivo la relazione della commissione che introduce la seconda bozza di statuto,¹⁵⁸ i testi di alcune modifiche allo statuto,¹⁵⁹ come quelli importanti di Barni¹⁶⁰ e di Giannitelli,¹⁶¹ gli stessi interventi decisi collegialmente al Consiglio generale del 20 luglio.¹⁶² In tale contesto va collocato anche l'invito di Pastore perché la commissione tenesse in considerazione la bozza di statuto che si stava elaborando per la nuova centrale sindacale internazionale¹⁶³ (il 4 settembre, tra l'altro, giungeva a Roma per incontrare i sindacalisti della Cisl il segretario della Cgt-Force Ouvrière, Lafond, che accennava anche ai lavori per lo statuto).¹⁶⁴

Due episodi importanti, inoltre, tra il mese di luglio e quello di ottobre, avevano scandito la vita interna del libero sindacato, influenzando anche i lavori pregressuali: l'Assemblea organiz-

zativa della Lcgil e la nascita del Comitato d'intesa per l'unificazione con la Fil e i sindacati autonomi, all'interno del quale, tra l'altro, si era nominata una commissione per definire i principi generali e lo statuto della futura organizzazione unitaria.¹⁶⁵

L'impianto dello statuto approvato al Congresso della Lcgil, pur risentendo di così varie suggestioni, risultò, infine, costruito su di un impianto che — frutto di un compromesso tra le norme della seconda bozza del progetto di Pastore e la linea normativa definita dall'Assemblea costitutiva — appariva strutturato definitivamente intorno a tre grossi passaggi: la premessa, il titolo I («Costituzione e scopi») e il titolo III («Organi della Confederazione»).

Il lavoro di mediazione era stato produttivo: ricompariva nel titolo II («Struttura dei sindacati e degli organi di collegamento»), se pur meno dettagliatamente, ma fin dalla prima bozza, la parte dedicata alla struttura dei sindacati di categoria, prevista nella proposta di Pastore, e presentata come «risultato della pratica attuazione determinatasi con la creazione e il funzionamento della nostra organizzazione sindacale»;¹⁶⁷ si voleva sottolineare, in questo modo, il valore di ratificazione dell'esistente esperienza sindacale assegnato allo statuto, anche per respingere l'eventuale accusa di voler disegnare dall'alto un modello per le federazioni. Per rispondere a chi, come Giannitelli, proprio di tale parte «aveva chiesta la soppressione»,¹⁶⁸ Venuti al Congresso ricordava la necessità di descrivere «il processo di associazione così come esso si sviluppa nel territorio e nei gradi dell'organizzazione verticale; anche se l'organizzazione o l'articolazione, se più vi pare, ivi trattata è di stretta competenza delle organizzazioni di categoria, non era possibile, che nello statuto della massima organizzazione sindacale tale processo fosse ignorato».¹⁶⁹

Per contro, rimaneva l'impianto generale in pochi titoli creato dalla commissione presieduta da Giannitelli, integrato dagli articoli delle norme provvisorie approvate nell'Assemblea costitutiva, con particolare riferimento alla novità del titolo sul «Metodo di azione sindacale», che merita una nota a parte: l'attenzione che in precedenza era riservata allo «sciopero intercategoriale o di solidarietà» (articolo 27) veniva ora indirizzata sulle norme che precedono tale questione, donandole una luce nuova, che poneva in secondo piano le dimensioni più politicamente polemiche. Si evi-

denziavano soprattutto gli articoli 24, 25 e 26; il primo ribadiva quanto precedentemente affermato nelle bozze di Pastore e Giannitelli, circa il diritto dell'organizzazione di categoria di tutelare «gli interessi dei lavoratori con tutti i mezzi legali d'azione, dopo aver tentato con trattative possibili accordi; il secondo introduceva l'arbitrato qualora fosse stato accettato dalla controparte; il terzo ripeteva che «le decisioni sulle azioni da svolgere sia che si tratti di stipulazione, rinnovo o modifica dei contratti di lavoro sia che si debba deliberare per l'azione di sciopero, saranno prese dalla categoria interessata, chiamata a pronunciarsi in assemblea o con altro mezzo idoneo».¹⁷⁰

Come si vede, in primo piano si poneva il carattere associativo dell'organizzazione sindacale, vero motivo conduttore del rapporto federazioni-Confederazione lungo tutto lo statuto, e tanto più in quei tre nodi critici che abbiamo sottolineato, «secondo il desiderio dei consiglieri» di ribadire la «volontà associativa delle Federazioni e dei Sindacati nazionali» insieme alla funzione della Lcgil, quale «organo di coordinamento».¹⁷¹

Se si prende in considerazione per un'analisi approfondita la premessa, la cui inserzione nello statuto viene decisa dal Consiglio generale di luglio,¹⁷² essa appare costruita nella prima parte dal contributo di Giannitelli¹⁷³ e nella seconda dalla traduzione del preambolo della bozza dell'Icftu,¹⁷⁴ dei cui principi, secondo la stessa commissione Venuti, «proprio la Lcgil anche in quella sede è stata anticipatrice».¹⁷⁵

Ecco allora situarsi il sindacato nelle «istituzioni morali sociali e giuridiche», dove la Lcgil prende posto come «vincolo volontario di attività professionali associate»;¹⁷⁶ ma, contemporaneamente, la Libera Confederazione si presenta come «organizzazione sindacale democratica, libera e indipendente» col compito di «riunire i lavoratori organizzati nelle Federazioni e nei Sindacati nazionali che ad essa liberamente aderiscono»,¹⁷⁷ collaborando a realizzare le finalità prefissate da quegli organismi. La vocazione emergente della nuova organizzazione confederale si manifesta appieno nell'affermazione che la «libertà di pensiero, la libertà d'espressione, e la libertà di associazione debbano tradursi in condizioni concrete nella vita dei lavoratori e nelle relazioni con gli imprenditori pubblici e privati e con lo Stato»; per questo occorre, dunque, ricercare la giustizia sociale, il diritto al lavoro e alla

sicurezza del lavoratore, nonché favorire «la costituzione di organizzazioni sindacali democratiche che, nell'ambito della propria autonomia, perseguano lo scopo della difesa dei loro interessi».¹⁷⁸

Lo stesso titolo I, nei suoi cinque articoli, si presentava costruito sotto la spinta di differenti preoccupazioni; nell'articolo 1° («Le Federazioni Nazionali e i Sindacati Nazionali di categoria che accettano e applicano i principi e le norme contenuti nel presente Statuto costituiscono la Libera Confederazione Generale dei Lavoratori») si giungeva ad una formula, discussa nel Consiglio generale e riproposta da Barni, che si situava a metà strada tra la vecchia proposta di Pastore («È costituita la Confederazione [...] che riunisce») e la prima di Giannitelli («La Confederazione è costituita da Federazioni»), da un lato, e quella della commissione Venuti («Tutti i lavoratori [...], organizzati nei rispettivi sindacati di categoria, costituiscono») dall'altro.¹⁷⁹

Ancora più esplicitiva la scansione, innovativa, degli articoli che seguivano; il 2 e il 3 erano dedicati all'autonomia delle categorie, il 4 e il 5 riservati alla Confederazione. Separando così i due termini dialettici si trovavano formulazioni convincenti per tutti, ma che se di nuovo messi direttamente a confronto avrebbero mostrato qualche approssimazione di troppo. Se, infatti, il ruolo di «collante» del rapporto Confederazione-categorie era stato assegnato alla «solidarietà sociale» (articolo 3), come «ambito» in cui le categorie esercitavano «l'autogoverno sindacale», od ancora la «solidarietà di tutti i lavoratori» (articolo 4), «presupposto necessario per il coordinamento»,¹⁸⁰ tuttavia sul piano dell'indirizzo sindacale le varie norme si rivelarono incapaci di sciogliere i nodi della struttura organizzativa: un articolo affidava alle federazioni e ai sindacati nazionali «le decisioni sulle direttive e sull'azione da svolgere»,¹⁸¹ l'altro attribuiva alla Confederazione la promozione tra i sindacati di «direttive generali di impostazione», per realizzare «in sede contrattuale ed organizzativa il rafforzamento dell'azione delle categorie».

Dunque, nel solco aperto dalle riflessioni di cinque anni prima e ripercorso da Pastore nel 1948, la Confederazione avrebbe dovuto affiancarsi, «su richiesta», all'opera di assistenza e di rappresentanza delle categorie associate negli incontri con organi confederali dei datori di lavoro, con uffici e con autorità del governo; contemporaneamente essa avrebbe dovuto assolvere il

compito di promuovere iniziative per «lo studio e la soluzione dei problemi economici, sociali e organizzativi di carattere generale».¹⁸²

In tale contesto non desta stupore rilevare che la maggiore asprezza del dibattito, movimentato da un ancora informe accostamento di principi ed esigenze operative, venisse a verificarsi intorno al titolo III dello statuto (nelle «bozze titolo 4»), riservato alla descrizione degli «Organi della Confederazione». Già all'interno della commissione per lo statuto, peraltro, su questo tema la divisione era stata netta: nella prima bozza di statuto, addirittura, erano state presentate «due tesi contrapposte» circa la formazione del Consiglio generale e del Consiglio esecutivo.¹⁸³ Alla fine prevalse anche al Congresso della Lcgil quello che era stato l'orientamento maggioritario all'interno della commissione, di far accedere, cioè, al Consiglio generale, accanto ai rappresentanti regionali e ai ventiquattro membri eletti dal Congresso, un rappresentante per ogni federazione nazionale di categoria (articolo 17) nella persona del segretario nazionale.¹⁸⁴ Lo stesso Venuti nella sua relazione al Congresso aveva messo in evidenza «l'originale composizione del Consiglio generale nel quale, attraverso più forme di rappresentanza, si compongono armonicamente gli interessi delle singole categorie per trasformarsi nell'interesse generale di tutti i lavoratori».¹⁸⁵

La discussione si sviluppò anche intorno all'esame dell'articolo 19, conclusasi respingendo la proposta di affiancare ai componenti della Segreteria, nel Comitato esecutivo, membri eletti «distintamente dai componenti il consiglio generale rappresentanti i cinque settori»¹⁸⁶ che raggruppavano le categorie; si scelse, invece, di eleggere per l'esecutivo 16 membri nel seno del Consiglio generale, secondo quanto era stato unanimemente concordato all'interno della commissione quando si era elaborata la seconda bozza di statuto.¹⁸⁷

Un'ultima annotazione dobbiamo riservare ad alcuni articoli dello statuto in cui l'intervento personale di Pastore assume un particolare valore. Egli, infatti, aveva depennato dallo statuto alcuni grafici che riproducevano schematicamente l'organizzazione sindacale, nei quali proprio l'articolazione del rapporto Confederazione-federazioni risultava poco intellegibile, ed aveva soppresso nell'articolo 21 un lemma che obbligava la minoranza «a rispettare

le deliberazioni prese dalla maggioranza»; ma soprattutto egli aveva apportato, nell'articolo che per la prima volta nel dopoguerra introduceva in uno statuto sindacale il problema delle incompatibilità tra cariche direttive, una importante estensione: l'incompatibilità, infatti, avrebbe riguardato anche i «dirigenti di movimenti e di partiti politici».¹⁸⁸

Lo stesso Pastore durante la sua relazione al Congresso del 1949 aveva tirato le fila del lavoro compiuto per realizzare un «sindacalismo adunque nuovo anche nelle strutture», ribadendo col suo caratteristico linguaggio che il «Sindacato di categoria è per noi l'ente primario su cui deve poggiare tutta l'azione sindacale; la categoria è l'arbitra dell'indirizzo del Sindacato», anche se tale primato «non annulla l'organizzazione orizzontale, ma ne riafferma anzi l'indispensabile funzione unitaria ai fini di mantenere operante la solidarietà fra tutti i lavoratori».¹⁸⁹

Ma che il dibattito intorno allo statuto avesse introdotto una concezione della Confederazione diversa dal passato era stato già ben avvertito dalla commissione per lo statuto fin dall'elaborazione delle prime bozze: «Di questo Titolo I°, degno di essere considerato nella sua giusta importanza è proprio l'art. 1°, dove è prevista la preminenza del soggetto "individuo" che, in quanto "lavoratore" ed in quanto organizzato nei Sindacati di categoria, costituisce la "Legil". La diversità da qualsiasi altra enunciazione già fatta per organizzazioni similari consiste in questa affermazione: la Confederazione, pur ente astratto, trae la sua ragione d'essere, esiste, in quanto tutti i lavoratori, riuniti nei sindacati, danno a lei vita. Potrà sembrare una novità, ma è senza dubbio una realtà per una organizzazione che in effetti nasce in forza della libera e spontanea associazione degli individui».¹⁹⁰

Del resto Pastore nella sua relazione congressuale, esponendo quello che doveva essere il «finalismo»¹⁹¹ della nuova Confederazione, sottolineò, in un brano che riportiamo per esteso, i tratti del nuovo indirizzo: «È vero che noi intendiamo sottrarre il sindacalismo alla politica e quindi al dominio dei partiti, ma con ciò stesso noi poniamo le premesse di una ben più vasta concezione che noi abbiamo del sindacato. Per essere espressione di vaste masse di produttori, il Sindacato va ormai considerato elemento di estremo peso in campo economico, e come tale deve poter dire la sua parola ogni qual volta vengano dettate norme in

materia. Noi postuliamo pertanto l'inserimento dei Sindacati tra gli istituti economici il cui ruolo è notevole nello Stato moderno. Vediamo in sostanza il sindacato non annichilito nella contingente vertenza salariale, ma partecipante della direzione dello Stato con non minori diritti di quelli oggi acquisiti dalle "collettività" politiche. Per quanto le apparenze rendano ancor oggi di primo piano il predominio della politica pura, l'urgente profilarsi di un maggior contemperamento tra politica ed economia, non potrà non determinare uno spostamento di rapporti».¹⁹²

Significativamente Pastore continuava: «E perché non sia frainteso questo nostro esplicito vagheggiare di maggiori diritti per le forze economiche, preciseremo subito che noi ci riferiamo alle forze che scaturiscono dal lavoro, espressione della "persona" nelle sue peculiari qualità di spirito, cuore, intelligenza. Ecco perché nel nostro statuto appare chiarissima l'affermazione: *la Lcgil vuole realizzare per il lavoro una posizione più confacente ai diritti della persona umana*».¹⁹³

¹ Circa la composizione della commissione democristiana che si occupava del sindacato (De Gasperi, Gronchi, Vanoni, Grandi, Pastore, Giannitelli, Spataro, Campilli, Ravaoli) vedi il recente saggio di G. Vedovato, *L'autonomia nella Cisl delle origini*, in «Il Progetto», X, maggio-agosto 1990, n. 57158, pp. 67-85, che riprende le indicazioni di G. Merli, *De Gasperi e il progetto di unità sindacale (con alcuni inediti del febbraio-marzo 1944)*, in «Annuario del centro studi Cisl», V (1965-1966), Firenze 1967, e di V. Pozzar, *La corrente sindacale cristiana 1944-1948*, Edizioni Cinque Lune, Roma 1977.

² «15 ottobre, i partiti di massa designano ufficialmente i propri delegati per una riunione più impegnativa avendo per oggetto l'unità sindacale: Grandi e Gronchi per i dc, Di Vittorio e Roveda per i comunisti, Buozzi e Lizzadri per i socialisti [...]»; così un appunto di Lizzadri in M. Pistillo, *Di Vittorio 1924-1944. La lotta contro il fascismo e per l'unità sindacale*, Editori Riuniti, Roma 1975, p. 215. Cfr. anche A. Forbice, *La forza tranquilla. Bruno Buozzi, sindacalista riformista*, Franco Angeli, Milano 1984, che ricorda come il 17 ottobre Partito comunista e Psiup avessero firmato un patto di unità d'azione che, tra l'altro, prevedeva la nascita di uno speciale comitato comune per studiare una soluzione a «tutti i problemi di ordine sindacale in modo che i socialisti e i comunisti procedano strettamente uniti nella lotta di classe» (p. 139).

³ «Mentre sul cattolico — scrive Di Vittorio nella sua relazione del 13 febbraio 1944 al Comitato di unità sindacale — i nostri argomenti hanno una presa su Br. (Buozzi), inveterato nelle sue concezioni riformistiche, non ne hanno alcuna». Cfr. M. Pistillo, *Di Vittorio 1924-1944*, cit., p. 249.

⁴ Ivi, pp. 233 ss.

⁵ Ivi, pp. 237, 242, e soprattutto 243-244: sul rapporto federazioni e camere del lavoro Di Vittorio rispose a Gronchi: «Su questa questione si scontrano due con-

cezioni sindacali diverse [...]. Ora — conclusi — siccome vogliamo realizzare l'unità malgrado le nostre differenti concezioni sindacali, è chiaro che dobbiamo realizzare un compromesso, sulla base di mutue concessioni».

Alla metà di marzo però, mentre «il cattolico che ha parlato con me è stato molto sensibile ai nostri argomenti e mi è parso quasi convinto, occorre ancora l'autorità dei due partiti per piegare le resistenze di Buozzi» (ivi, p. 250).

Ivi, p. 252; da segnalare anche la giusta rilevanza data da A. Forbice a due articoli di Buozzi scritti il 26 febbraio e il 16 marzo 1944 sotto lo pseudonimo Quilam, che provocarono le reazioni comuniste e dei «fusionisti» del Psiup con i quali era in polemica (A. Forbice, *La forza tranquilla...*, cit., pp. 202-205); una diversa lettura in S. Turone, *La storia dell'Unione...*, cit., p. 26.

Nell'articolo *Precisazioni* pubblicato sull'«Avanti!» del 16 marzo Buozzi, ispirato alla tradizione del riformismo socialista italiano, sottolineava che «il principio della libertà sindacale va considerato come un caso specifico della libertà di associazione» e che «il cardine della disciplina positiva del problema sindacale sta nel riconoscimento delle associazioni professionali da parte dello Stato»: era dunque necessario un sindacato unico, col seguente «ripudio dei sindacati plurimi», così «come esiste una sola Amministrazione comunale, una sola Amministrazione provinciale, un solo Parlamento» (A. Forbice, *La forza tranquilla...*, cit., pp. 202-205); in tale concezione si ribadiva il principio dell'assoluta autonomia del sindacato dalle forze politiche. Cfr. i dubbi di Di Vittorio, in merito ad un sindacalismo che non si presentava come «strumento formidabile di lotta della stessa classe operaia», in M. Pistillo, *Di Vittorio 1924-1944*, cit., p. 249.

«1. la Cgil ha lo scopo di difendere gli interessi professionali dei lavoratori, di migliorarne le condizioni economiche, morali e culturali, e di assecondare attivamente tutti gli sforzi tendenti a consolidare e sviluppare le libertà popolari ed a realizzare la più profonda aspirazione di tutti i proletari: la conquista della propria emancipazione sociale». Scriveva Di Vittorio a febbraio che occorreva convocare il Comitato d'unità d'azione per risolvere i punti in disaccordo per poi «discutere gli stessi punti con i cattolici»; ivi, p. 247 (vedi anche più avanti il confronto con la *Bozza Santini*).

¹⁰ Cfr. A. Forbice, *La forza tranquilla...*, cit., p. 205.

¹¹ Presso l'Archivio della Fondazione Giulio Pastore (da ora AFGP) di Roma sono conservati un gruppo di documenti raccolti da Pastore in una cartella con sopra la dicitura «Materiale periodo clandestino 1944». Tali documenti, qui senza data, possono essere situati tra il marzo e l'aprile 1944 a ridosso del periodo immediatamente precedente la prigionia di Pastore a Regina Coeli (29 aprile-4 giugno 1944) e la firma del «Patto di Roma». Una parte di tale documentazione corrisponde a quella pubblicata in appendice a G. Merli, *De Gasperi...* cit.; un'altra parte è stata parzialmente utilizzata e presentata da V. Saba, *Giulio Pastore sindacalista. Dalle Leghe Bianche alla formazione della Cisl (1918-1958)*, Edizioni Lavoro, Roma 1983, cui si rimanda per una complessiva e documentata ricostruzione dell'atteggiamento democristiano e cattolico sull'unità sindacale.

¹² Così Capograssi nel 1922 ripreso in V. Frosini, *Il diritto...*, cit., p. 19.

¹³ *Programma Sindacale*, p. 1, AFGP, c. 1944. Il programma è stato pubblicato in G. Merli, *De Gasperi...*, cit., p. 300. Esso comprende, dopo una breve «Premessa», i seguenti capitoli e paragrafi: «Il sindacato obbligatorio (Costituzione e natura giuridica)», «Funzioni del sindacato», «Organizzazioni dei sindacati», «Confederazione sindacale», «Contratto di Lavoro e Magistratura del Lavoro», «Le Associazioni Professionali Libere».

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ *Ivi*, passim.

¹⁶ G. Merli, *De Gasperi...*, cit., p. 278.

¹⁷ Il 24 gennaio 1944, nelle terre già liberate dagli alleati Dc, Pci e Psiup avevano firmato un documento d'intesa sul problema sindacale, prevedendo «l'unità nella libertà di associazione in gruppi sindacali distinti»; tale intesa, approvata dalla Dc, non ebbe mai «la ratifica del Pci e del Psiup» (V. Pozzar, *La corrente sindacale cristiana*, cit., p. 27).

¹⁸ *Commissione sindacale*, ora in G. Merli, *De Gasperi...*, cit., pp. 292 ss.

¹⁹ *Ivi*, p. 294.

²⁰ *Ivi*, p. 298.

²¹ *Osservazioni di principio sul progetto B*, p. 1, AFGP, c. 1944 (da ora *Osservazioni*); la paternità di Santini è svelata da un appunto allegato al documento da Pastore. Di Gioia non è riuscito a fornire una documentazione d'archivio riguardo alle proposte comuniste e socialiste anteriori al 1945 (cfr. A. Di Gioia, *La Cgil...*, cit., pp. 7-8), sebbene da Pistillo sappiamo che esse iniziarono ad essere formulate nell'autunno del 1943 e in qualche modo poi riformulate da Roveda nel dicembre di quell'anno (cfr. M. Pistillo, *Di Vittorio 1924-1944*, cit., pp. 218-230).

²² Cfr. ancora M. Pistillo, *Di Vittorio 1924-1944*, cit., pp. 218-230.

²³ *Comitato provvisorio di riorganizzazione sindacale, Allegato*, AFGP, c. 1944 (da ora *Bozza Santini* perché in sintonia con le *Osservazioni* dello stesso sindacalista). Cfr. infra, appendice 1a.

²⁴ Oltre agli esponenti dei partiti democristiano, comunista e socialista, sull'idea di un sindacato «unitario o unico per una stessa categoria, obbligatoriamente», con una «organizzazione centrale», pur con orientamenti diversi, convergevano anche gli alleati come dimostra il loro atteggiamento per tutto il 1944; cfr., tra l'altro, le dichiarazioni di Robert Frazer del febbraio in V. Pozzar, *La Corrente sindacale cristiana*, cit., p. 24.

²⁵ *Bozza Santini*, cit.

²⁶ M. Pistillo, *Di Vittorio 1924-1944*, cit., p. 248; Di Vittorio suggerisce la seguente definizione: «La Cgil è l'organizzazione unitaria di tutti i lavoratori salariati e stipendiati d'Italia, senza distinzioni di correnti politiche e ideologiche e di fede religiosa».

Bozza Santini, cit.

Ivi, p. 4. Il termine era presente in realtà anche nelle *Osservazioni*; tuttavia mai riferito a organismi sindacali ed usato come sinonimo della generalità dei lavoratori.

Cfr. M. Pistillo, *Di Vittorio 1924-1944*, cit., p. 247: «La Cgil è l'organo dirigente, propulsore e coordinatore delle attività sindacali di tutte le organizzazioni aderenti. Essa promuove la solidarietà fra tutte le categorie operaie ed il mutuo appoggio fra la classe operaia e tutti gli altri strati di lavoratori manuali e intellettuali non confederati: contadini, artigiani, tecnici, impiegati, professionisti, artisti, studenti, ecc.».

Bozza Santini, cit., p. 4. Si racchiude così in forma forte e sintetica quanto ipotizzato da Santini: «non è da escludersi la competenza della Confederazione Italiana del Lavoro — previo accordi con le Camere e Unioni del Lavoro e coi sindacati e le Federazioni nazionali di categoria — di promuovere congressi nazionali per la trattazione dei problemi generali del lavoro particolarmente riguardanti la legislazione sindacale e sociale, e le riforme che tendono alla emancipazione sociale del lavoro e alla sua immissione negli organi economici ed amministrativi dello Stato, come nella gestione delle imprese, e soprattutto alla difesa, all'consolidamento ed allo sviluppo delle libertà democratiche e popolari» (*Osservazioni*, cit.).

Cfr. M. Pistillo, *Di Vittorio 1924-1944*, cit., p. 259. Tale schema d'accordo, attuabile nel maggio giugno 1944, in realtà configurava una vera bozza di statuto che si apriva col punto «1. È costituita la "Confederazione generale del lavoro italiana"». Seguivano i punti riguardanti la «Direzione provvisoria», il «carattere del sindacato» e la sua «struttura», ma, soprattutto, quelli dedicati ai «compiti» della Confederazione, nei quali si ribadiscono gli enunciati proposti da Di Vittorio a Buozzi nel febbraio precedente: l'«organizzazione unitaria di tutti i lavoratori», con la garanzia del «massimo e reciproco rispetto di tutte le opinioni politiche e di tutte le convinzioni religiose», doveva essere «organo propulsore coordinatore e direttivo di tutte le attività sindacali delle organizzazioni aderenti», responsabile della «solidarietà fra tutte le categorie professionali» e del «mutuo appoggio tra la classe operaia e tutti gli altri strati», difendendo «gli interessi professionali e il miglioramento delle condizioni» dei lavoratori, col proposito, inoltre, di assecondare attivamente gli sforzi diretti a consolidare e sviluppare le libertà popolari ed a realizzare la più profonda aspirazione di tutti i proletari: l'emancipazione sociale del lavoro».

Dichiarazione sulla realizzazione dell'unità sindacale, dattiloscritto, AFGP, c. 1944. Tale «Dichiarazione di Roma» fu formalmente siglata da Grandi, Di Vittorio e Canevari il 9 giugno 1944 e «simbolicamente» retrodatata al 3 giugno, cioè sotto l'occupazione nazista, alla vigilia della liberazione alleata della città. Cfr. infra, appendice 1b.

Ibidem.

Ibidem: in tale vuoto, attestante il carattere provvisorio del documento, ma

non della scelta unitaria, si inserisce la dichiarazione della corrente democratico-cristiana del giugno 1944, in cui si ribadiva la necessità di una «democrazia economica, fondata sui diritti del lavoro», e il «progetto di organizzazione sindacale» con i caratteri di fondo propri della *Bozza Santini* (ora in V. Pozzar, *La corrente sindacale cristiana*, cit., pp. 156 ss.).

³⁵ Ci pare significativo quanto affermato da Rinaldo Scheda (importante dirigente comunista della Cgil negli anni Cinquanta) nel 1989 in un convegno (ora in A. Forbice, *Il sindacato nel dopoguerra...*, cit., pp. 63-64): «La ragione vera della scissione è da ricercare nella fragilità del Patto di Roma. Era assurdo pensare che sull'onda dell'unità antifascista, sulla base di un'intesa partitica potesse nascere una duratura unità sindacale. La ragione della divisione era sbocciata già nel '44, quando abbiamo deciso di stare insieme. [...] Il Patto di Roma è stato un atto generoso ma quell'atto non poteva reggere, anche perché è difficile realizzare un'unità organica tra forze diverse e poi contarsi. Oggi io riconosco che le motivazioni di coloro che diedero vita alla Cisl erano giuste».

³⁶ «[...] dove anche i problemi dell'ordinamento sindacale avrebbero dovuto trovare una organica e ragionata sistemazione nell'ambito del nuovo modello di stato democratico». V. Pozzar, *La corrente sindacale cristiana*, cit., p. 34.

³⁷ Quanto detto non corrisponde al giudizio dato da Pistillo nel replicare a precedenti polemiche sul carattere verticistico dell'accordo: «In effetti, non c'era altra via da seguire, in quel momento, in quella concreta situazione» (*Di Vittorio 1924-1944*, cit., p. 263, il corsivo nel testo originale). Con queste parole Pistillo, mentre sembra dare un giudizio storico, in realtà esprime una sorta di giustificazione a posteriori che lascia trapelare la lettura politica, prettamente comunista, del sindacato. Ciò che ci sta a cuore segnalare, invece, è il fatto stesso che, in quel periodo, in maniera per nulla deterministica, la cultura del «primato» del politico si stesse già saldamente affermando come quella più convincente; il come e il quando non può oggi essere sottratto al vaglio critico.

³⁸ *Copia dattiloscritta e lettera riservata, 8 agosto 1944*, AFGP, c. 1944.

³⁹ Ivi, p. 1. Alla lettera era acclusa una «memoria» (anch'essa datata 8 agosto 1944), in cui sono evidenziati i seguenti capitoli: «Prime esperienze unitarie», «Rispondenza operaia», «È necessario un indirizzo», «Necessità di una pronta azione organica» (ivi, pp. 4-7).

⁴⁰ Cfr. la contemporanea rivendicazione a Di Vittorio (da parte di Pistillo in *Di Vittorio 1924-1944*, cit., p. 258) ed a Buozzi (da parte di Forbice in *La forza tranquilla...*, cit., p. 204) della paternità dello schema citato, dal quale poi scaturì il «Patto di Roma», sulla base, a quanto è stato pubblicato, di differenti copie; segno, comunque, della vicinanza dei documenti che si andavano elaborando sotto la spinta del «politico» Comitato d'unità d'azione.

⁴¹ Le pregiudiziali erano individuate nel riconoscimento giuridico del sindacato, nella contribuzione obbligatoria «o comunque (data l'attuale opposizione degli Alleati) diritto di tutti gli appartenenti alla categoria di partecipare alle elezioni sindacali», nella presenza nella Confederazione «di tutte le categorie agricole»,

nella pluralità «di grandi organismi nazionali omogenei» «coordinati tra di loro nella Confederazione unica».

⁴² Nel testo esaminato dalla «Commissione sindacale» spiccava tra i compiti delle «Associazioni professionali libere» quello di «proporre liste per le elezioni alle varie cariche elettive del Sindacato obbligatorio», funzione sparita già dalla *Bozza Santini*, nella quale tuttavia le «altre Associazioni libere o di privati» ancora «concorrono» con il sindacato nel conseguire alcuni importanti compiti.

⁴³ Ci sembra giusto sottolineare, in un clima di maggiore serenità storiografica circa le drammatiche vicende del movimento di liberazione nazionale, che permette di ponderare anche importanti rivelazioni giornalistiche, lo sforzo di Forbice di alzare il velo sulle vicende legate all'arresto e alla morte di Buozzi, sulle quali gravano ancora inquietanti interrogativi: personaggio scomodo fuori e dentro il suo stesso partito, con la sua amicizia con Grandi e la sua autorità (intorno a lui si riunivano, tra gli altri, i giovani Mario Zagari, Giuliano Vassalli, i fratelli Vecchietti e Giovanni Canini), egli si presentava come possibile leader della Cgil in antitesi ad una candidatura comunista (cfr. A. Forbice, *La forza tranquilla...*, cit., pp. 172-177).

⁴⁴ Cfr. Unità sindacale, *I Congresso nazionale unitario della Cgil, Mozione*, p. 5. Del resto il documento di Di Vittorio e dei suoi si apriva con questa affermazione: «Il Congresso della Cgil è consapevole che un effettivo miglioramento del tenore di vita dei lavoratori e del popolo italiano può derivare solo dall'aumento incessante della produzione e da una più giusta distribuzione dei beni». Il termine «ordinamento sindacale» si ritrova, sempre con questo valore, tra i documenti della Corrente cristiana al Congresso di Firenze del 1947.

⁴⁵ *I Congressi della Cgil*, vol. I, Editrice sindacale italiana, Persiceto 1970, p. 20.

⁴⁶ Ivi, p. 21.

⁴⁷ Ivi, p. 27; anche nello stesso convegno, ad esempio, la democratizzazione sembrava lungi dall'essere compiutamente realizzata a giudicare, tra l'altro, dal rifiuto di ascoltare Gentili, decisa con una votazione cui parteciparono assai più persone dei delegati effettivi del convegno (cfr. pp. 40 ss.).

⁴⁸ Ivi, p. 38.

⁴⁹ Ivi, p. 44. L'impatto positivo, del resto, fu preparato dal non certo facile annuncio di voto favorevole alla risoluzione che sarebbe stata approvata dalla maggioranza.

⁵⁰ G. Pastore, *Cinque mesi di unità sindacale*, in «Il Popolo», 8 novembre 1944, ora in M. Pistillo, *Di Vittorio 1944-1957*, cit., p. 57.

⁵¹ La seconda proposta invece recitava come compiti «la rappresentanza e la tutela degli interessi economici, culturali e morali di tutti i lavoratori siano essi operai o contadini, impiegati, tecnici, artigiani». Cfr. allegato alla proposta del Comitato provvisorio di riorganizzazione sindacale, *Bozza Santini*, cit.

⁵² Ivi.

⁵³ Cgil, *Progetto di Statuto*. I Congresso confederale, Napoli 21-28 gennaio 1945, p. 5.

⁵⁴ Ivi, p. 4.

⁵⁵ Articolo I, ivi, p. 1. Ricordiamo i primi tre titoli dello Statuto che assumevano un valore «programmatico»: titolo I «Costituzione e scopi»; titolo II «Unità sindacale e indipendenza dei sindacati»; titolo III «Democrazia interna».

⁵⁶ Cfr. A. Di Gioia, *La Cgil...*, cit. pp. 7-8. Ci sembra, sulla base di tutte le riflessioni fin qui fatte, che debba essere rivisto il giudizio, forse troppo benevolo, circa «l'inconsapevole» origine verticistica della Cgil, e che non possa essere condivisa la scelta di «premettere» e cioè dividere dai Congressi «unitari» quello del 1945, dopo aver peraltro, in contraddizione, affermata la costituzione della Cgil col «Patto di Roma» (cfr. ivi, pp. 7, 11 e 44).

⁵⁷ Cfr. ivi, p. 48; ed anche Cgil, *Progetto di Statuto*, cit., p. 1. Tale articolo resterà così fino al 1960.

⁵⁸ Ai mezzi per realizzare gli scopi sindacali restava dedicato l'articolo 5, in cui, però, non si parla più di contrattazione ma di «azione sindacale unitaria», di promozione della legislatura sociale e di collocamento. Diversamente si veda il punto b. dell'allegato al *Comitato di riorganizzazione sindacale (Bozza Santini)*, che recita come secondo punto delle funzioni proprie del sindacato «la stipulazione dei contratti collettivi e la sorveglianza sulla loro esecuzione».

⁵⁹ Cfr. G. Vedovato, *L'autonomia nella Cisl delle origini*, cit., p. 70.

⁶⁰ G. Pastore, *Cinque mesi di unità sindacale*, cit.

⁶¹ M. Pistillo, *Di Vittorio 1944-1957*, cit., p. 62.

⁶² *Ibidem*.

⁶³ M. Pistillo, *Di Vittorio 1924-1944*, cit., p. 241. Di Vittorio aggiunge: «Anche su questo punto il nostro amico è parso convenire con me».

⁶⁴ Al 35% dei voti riportati dalla Dc, si contrapponeva quasi il 21% del Partito socialista (confermatosi il secondo partito di massa) e il 19% del Partito comunista; cfr. circa il valore del risultato E. D'Auria, *L'Italia Contemporanea. Dal primo al secondo dopoguerra*, Bonacci editore, Roma 1979, pp. 316-317.

⁶⁵ M. Pistillo, *Di Vittorio 1944-1957*, cit., p. 115.

⁶⁶ Ivi, p. 130.

⁶⁷ Ivi, p. 140.

⁶⁸ Ivi, p. 142.

⁶⁹ Cfr. V. Pozzar, *La corrente sindacale cristiana*, cit., pp. 61 e 69, circa i problemi della Dc a costituire un ufficio sindacale e lo svilupparsi delle Acli, guidate da Pastore come segretario generale, che giunsero a definirsi, nel loro I Congresso, espressione della corrente sindacale cristiana in campo sindacale.

Cfr. G. Vedovato, *L'autonomia nella Cisl delle origini*, cit.

La Costituzione della Repubblica Italiana, cit., p. 134.

Cfr. i lavori della III sottocommissione, ivi, p. 135.

Ivi, p. 136.

Ivi, p. 135.

Cfr. *Dichiarazione della corrente Democratico-cristiana*, 8 giugno 1944, riportata in appendice a V. Pozzar, *La corrente sindacale cristiana*, cit., p. 158.

Cfr. V. Saba, *Giulio Pastore sindacalista*, cit., p. 68. Il corsivo è nostro.

G. Vedovato, *L'autonomia nella Cisl delle origini*, cit., p. 70 che cita parte della mozione. Per quanto fin qui detto su tale punto, non appare giustificata una lettura «essenzialmente tattica» (che sottende un'ipotesi, seppur solo ventilata, di tipo scissionistica) del mutato atteggiamento di Pastore circa il rapporto sindacato-Stato in relazione alla sua rivendicazione sullo sciopero, atteggiamento che appare invece inserito in un disegno dai tratti del tutto coerenti. Preoccupazioni tattiche sono sempre certamente presenti nelle leadership che siano tali; crediamo, però, di dover sottolineare, sulla base di quanto emerge dalla documentazione, come esse in questo caso fossero subordinate alla convinzione sempre più forte di dover dare un indirizzo all'azione sindacale del dopoguerra più conforme alla sua natura specifica.

Cfr. A. Di Gioia, *La Cgil...*, cit., p. 64, che riporta i tre testi delle mozioni presentate al Congresso, nello specchio sinottico riservato alle posizioni sui problemi «politici» della Cgil.

⁷⁰ In particolare sulla discussione di Firenze cfr. V. Saba, *Quell'inverno del '47 quando nacque il sindacato cristiano*, in «Terza Fase», V, novembre 1987, n. 5, pp. 86-90; cfr. anche F. Peschiera (a cura di), *Sindacato, industria e stato nel dopoguerra*, Le Monnier, Firenze 1976; S. Turone, *Storia del sindacato in Italia*, Laterza, Bari 1976; A. Carera, *L'azione sindacale in Italia*, 2 voll., La Scuola, Brescia 1979, e la rassegna storiografica di A. Varni, *Una storia senza il sindacato*, in A. Varni e E. Santi (a cura di), *Itinerari sindacali*, 2 voll., Edizioni Lavoro, Roma 1984.

⁷¹ Cfr. soprattutto G. Bianchi e V. Saba, *Le origini della Cisl*, Edizioni Lavoro, Roma 1990.

⁷² Le polemiche sulla rottura sindacale hanno fin qui sofferto di assunti fin troppo ideologizzati, che ne hanno viziato la sua stessa impostazione e formulazione: senza pretendere di esaurire la problematica vorremmo mettere alcuni punti fermi. Certamente il carattere verticistico della Confederazione, calato nel primato del politico proprio del «Patto di Roma», non può suscitare oggi eccessivo stupore; d'altra parte, però, non si dovrebbe gridare allo scandalo quando ciò che da tutti era stato definito «provvisorio», appunto andava rivelando la sua non corrispondenza alle esigenze di un sindacalismo in via di sviluppo. Di Vittorio argomentava durante le trattative del 1944 a Gronchi: «Su questa base, e su quello che

ci darà l'esperienza che faremo in comune fino al I congresso confederale, realizzeremo l'accordo. Per intanto, si tratta di partire uniti, con la creazione degli organi provvisori, sulla base di ciò su cui siamo già d'accordo» (cfr. M. Pistillo, *Di Vittorio 1924-1944*, cit., p. 244); perciò non deve colpire più di tanto il fatto che, ancora pochi giorni dopo la firma, tale accordo venisse considerato provvisorio da Grandi, fino a che non fossero risolte alcune «controversie [...] in sede paritetica e cioè non soggette a colpi di maggioranza», peraltro ammonendo che nel caso in cui «il consenso non fosse stato raggiunto ogni corrente sindacale riprenderà la sua libertà d'azione» (A. Grandi su «Il Popolo» del 13 giugno 1944 riportato da M. Pistillo, *Di Vittorio 1924-1944*, cit., p. 263).

⁸² C. Massimo Bianca, *Diritto civile...*, cit., p. 329.

⁸³ Cfr. *Verbale della riunione tenuta a Bologna nei giorni 8-9 settembre 1948*, AFGP, c. 1948.

⁸⁴ Cfr. *Resoconto stenografico della riunione del 24 settembre 1948*, AFGP, c. 1948.

⁸⁵ Cfr. *Appunto Giannitelli. Comitato Coordinamento Sindacati liberi, 15 ottobre 1948*, AFGP, c. 1948.

⁸⁶ Cfr. *Appunti Giannitelli. Consiglio Nazionale Acli, 20 luglio 1948*, 5 pagine comprendenti gli incontri fino alla notte del 1° agosto 1948; cfr. anche B. De Cesaris, *Cronaca del Convegno che decise la scissione sindacale*, in «Cronache sociali», II, 15 agosto 1948, n. 15, pp. 15-16.

⁸⁷ B. De Cesaris, *Cronaca...*, cit., p. 15.

⁸⁸ Ivi, p. 16.

⁸⁹ *Ibidem*. Tra i firmatari: Bacci, Buttè, Franceschini, Morelli, Sabatini, Rubinacci, Cuzzaniti, Storti, Calvi, Fassina, Valsecchi, Azimonti, Volonté, Barni.

⁹⁰ Il risultato delle votazioni vide su 96 presenti, 36 votare a favore della linea di Pastore, 21 contro e 39 astenersi. (Cfr. B. De Cesaris, *Cronaca...*, cit., p. 16); questo dato muta dunque la lettura di tale convegno tutta centrata sul dualismo Rapelli-Pastore, pur drammaticamente presente, per lasciare spazio ad una più complessa interpretazione. (Cfr. *Appunti Giannitelli, 20 luglio-1° agosto 1948*, cit.).

⁹¹ Cfr. Glisenti, *Unità o scissione sindacale?*, in «Cronache sociali», II, 15 agosto 1948, n. 15.

⁹² «Il congresso di Firenze — si annotava su “Cronache sociali” — evidenziò la natura cristiana e non demo-cristiana della corrente sindacale»; esso costituì «un punto di arrivo e di partenza: di arrivo, per aver sancito una prassi precedente; di partenza, per lo sforzo di liberazione dall'influenza politica». (G. Ambrico, *La crisi sindacale nella sua origine e nei suoi sviluppi*, in «Cronache sociali», II, 15 agosto 1948, n. 15, p. 13). Circa il significato dell'articolo 39, per esempio, cfr.: *Alternativa sindacale*, in «Orientamenti sociali», IV, 10 agosto 1948, n. 15; B. De Cesaris, *Cronaca...*, cit.; *Verbale riunione... 8-9 settembre 1948*, cit., p. 42; v.

intine *Manifesto della Lcgil*, ora in G. Bianchi, V. Saba, *Le origini della Cisl*, cit. Curiosamente l'ultimo atto, peraltro corretto, in qualche modo «formalmente» significativo di interdipendenza tra azione politica e sindacale all'interno del movimento cattolico fu la lettera inviata da Pastore a Gronchi (Cis), Storchi (Acli), Piccioni (Dc) e Veronese (Ac) il 6 luglio 1948 per un maggiore impegno dentro la Cgil!

In tal senso, oltre ai diversi interventi citati sopra, sono illuminanti gli interventi di Giannitelli, Rubinacci, Sabatini, Pastore e Storti nella riunione dell'8 settembre, anche se in essa Rapelli, invitato ma assente, non prese parola. Cfr. *Verbale della riunione..., 8-9 settembre 1948*, cit., pp. 7-12.

⁹³ Nella riunione dell'8 settembre 1948 si doveva discutere anche dei «Rapporti tra le Acli e la nuova organizzazione», ma il tema non venne toccato, se non in riferimento al valore che avrebbe assunto il Consiglio nazionale Acli in quel momento; tuttavia il fatto stesso dell'avviato processo formativo del nuovo sindacato comportò per le Acli la necessità di «formulare un nuovo progetto di statuto» dell'associazione, cominciando da subito (e forse in modo poco pensato) a modificare lo stesso primo articolo dello statuto. Cfr. *Mozioni conclusive del II Congresso Nazionale delle Acli*, Roma 15-18 settembre 1948, AFGP, c. 1948. Per la bibliografia sulle Acli cfr. — oltre M. Papini, *Le Acli dopo la rottura dell'unità sindacale (1948-1950)*, in «Civitas», 1975, n. 10, pp. 3-26 e G. Pasini, *Le Acli delle origini, 1944-1948*, Ed. Coines, Roma 1974 — i più recenti V. Pozzar, *Le Acli espressione della corrente sindacale cristiana (1947-1948)*, in «Quaderni di Azione sociale», XXXIII, settembre-ottobre 1984, n. 35, pp. 27-75; M. Casella, *Azione cattolica, Acli, unità sindacale 1946-1948*, in «Bollettino per la Storia del movimento sociale cattolico in Italia», XXI, gennaio-aprile 1986, n. 1, pp. 3-32, e M.C. Sermanni, *Le Acli*, in «Studi sociali», XXVII, agosto-settembre 1987, n. 8-9, pp. 71-76.

⁹⁴ È singolare, e peraltro dura a correggersi, la non documentata tesi dell'avversione aprioristica del Vaticano all'unità sindacale e delle sue ingerenze nella scissione sindacale del 1948. Pio XII ricevendo monsignor Civardi, Grandi e Veronese alla vigilia della Dichiarazione di Roma aveva dato un «consenso» al progetto dei sindacalisti democristiani; l'Azione cattolica aveva «accettato» la situazione unitaria nell'ottobre 1944, compresa la nascita delle Acli; il Papa stesso aveva parlato agli aclisti nel marzo 1945, ricevendo l'epiteto da «Il Lavoro» di «papa sindacalista». E quando nell'agosto di quello stesso anno si erano manifestate le difficoltà, egli invitava all'impegno nel sindacato. Insomma, quando nacquero la Cgil e le Acli, i vertici vaticani seguirono gli sviluppi del movimento sindacale, ma solo prendendo atto, talvolta criticamente, di ciò che era messo in atto nell'impegno di uomini politici e sindacalisti (cfr. V. Pozzar, *La corrente sindacale cristiana*, cit., pp. 68-76). Per ciò che riguarda la scelta a favore del sindacato democratico il Vaticano, cambiato il clima sociale, accentuò tale atteggiamento di rispettosa autonomia delle scelte compiute dai sindacalisti della corrente cristiana, pur restando sempre al corrente delle scelte che si andavano maturando (cfr. M. Casella, *Azione cattolica, Acli, unità sindacale 1946-1948*, cit.).

⁹⁶ In tale prospettiva si illumina anche la grande differenza delle problematiche circa l'aconfessionalismo che accompagnarono la nascita della Cisl e quella della Legil: solo per quest'ultima l'aconfessionalità costituì un motivo, tra gli altri, di riflessione al suo interno. Come vedremo l'aconfessionalismo non entrò, come tematica di fondo, nel processo che condusse al patto di unificazione che diede vita alla Cisl nel 1950. Tantomeno, perciò, si può dire che «Giulio Pastore ottenne che la Cisl, per statuto, si definisse aconfessionale», secondo quanto afferma Turone (*La storia dell'Unione...*, cit. p. 39), come chiunque può peraltro verificare leggendo lo statuto del 1951. Al contrario fu la Uil a sottolineare nell'articolo 1 del proprio statuto di essere «indipendente da qualsiasi influenza di Governo, di confessioni o di partiti politici».

⁹⁷ *Alternativa sindacale*, cit., p. 1.

⁹⁸ *L'organizzazione sindacale in regime democratico, schemi di conferenze*, in «Orientamenti sociali», IV, 10 agosto 1948, n. 15, p. 10.

⁹⁹ G. Glisenti, *Unità o scissione sindacale...*, cit., p. 12.

¹⁰⁰ A. Sabatini, *Unità sindacale e unità dei lavoratori*, in «Cronache sociali», IV, 10 agosto 1948, n. 15, pp. 14-15.

¹⁰¹ *Ibidem*. Tali accordi «integrativi» avrebbero dovuto regolare «la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, la partecipazione agli utili, il riconoscimento del merito, le modalità delle carriere interne e dei passaggi di categoria, la disciplina dei cottimi, gli aumenti di merito, ecc.».

¹⁰² Si andava, per esempio, dalla rivendicazione di Sabatini a favore di una «politica» del sindacato, sia pur indipendente dai partiti, intesa soprattutto come «politica economica», a quella di Glisenti che voleva per il sindacato non solo una «politica generale» ed un «programma economico», ma anche una «linea politica estera» (cfr. il numero 15 di «Cronache sociali» del 15 agosto 1948). Contemporaneamente sul giornale dell'Icas si ribadiva che il sindacato «apartitico» poteva ispirare la sua azione concreta ad una determinata visione economico-sociale dei problemi del lavoro, professata anche da un dato partito politico; il sindacato singolo — si aggiungeva — sta all'economia sociale come la parte sta al tutto. Sotto questo profilo il sindacato poteva coadiuvare l'azione del governo quando questa tendesse a conseguire una giusta armonizzazione tra le attività del lavoro e quelle della produzione che alimentano la vita consociata (cfr. il n. 15 di «Orientamenti sociali», del 10 agosto 1948).

¹⁰³ *Norme statutarie provvisorie della Confederazione Generale Italiana Liberi Sindacati*, AFGP, c. 1948 (da ora *Pastore 1*), cfr. infra, appendice 1c.

¹⁰⁴ *Verbale della riunione... 8-9 settembre 1948*, cit.

¹⁰⁵ *Norme statutarie provvisorie della Confederazione Generale Italiana, Ultima edizione*, AFGP c. 1948 testo accluso al *Resoconto stenografico... 24 settembre 1948*, cit. (da ora *Pastore 2*). La formazione della commissione è in *Verbale della riunione... 8-9 settembre 1948*, cit.

¹⁰⁶ Della commissione sappiamo dal *Resoconto stenografico... 24 settembre 1948* e dalla lettera di convocazione per il 29 settembre spedita da Macario per conto del Comitato di coordinamento iniziativa liberi sindacati a Lamberto Giannitelli.

¹⁰⁷ *Norme statutarie provvisorie*, AFGP, c. 1948. Dalla partecipazione di Giannitelli alla stesura chiameremo tali norme *Giannitelli 1*. Questa bozza di statuto è accompagnata da una serie di proposte di modifiche che riguardano il titolo IV e il titolo VI del *Giannitelli 1* e cioè gli articoli riguardanti lo sciopero e gli organi confederali; probabilmente tali modifiche furono fatte durante l'Assemblea costitutiva (dove fu approvato il testo ufficiale, poi «rivisto» prima della pubblicazione) e perciò da ora saranno citate come *Assemblea 1* e *Assemblea 2*.

¹⁰⁸ *Verbale della riunione... 8-9 settembre 1948*, cit., p. 27.

¹⁰⁹ *Ivi*, pp. 41-42.

¹¹⁰ *Ivi*, pp. 40-43. Vedi, ad esempio, gli interventi di Buttè, Pennazzato, Carfora.

¹¹¹ *Ivi*, p. 18.

¹¹² *Ivi*, p. 16.

¹¹³ *Pastore 1*, articolo 1. È già caduta la parte riferita alla difesa della struttura democratica e delle libertà popolari; Giannitelli consentirà a tale omissione sottolineando, nella riunione dell'8 settembre, che tale formula aveva aperto la porta all'uso fatto dai comunisti del discusso articolo 1 della Cgil. Cfr. *Bozza Santini*, articolo 1 e supra le note 9 e 30.

¹¹⁴ Cfr. *Bozza Santini*, articolo 3.

¹¹⁵ *Pastore 1*, articolo 2.

¹¹⁶ *Ibidem*. Il corsivo è nostro.

¹¹⁷ In alcuni punti si citano letteralmente brani della prima bozza del 1944 come l'articolo 29 di *Pastore 1* sullo sciopero: «Il sindacato di categoria ha piena libertà d'iniziativa nella sua tutela degli interessi dei lavoratori associati e può valersi di tutti i mezzi legali di lotta come anche dello sciopero, il quale nella presente struttura della società, che mantiene al capitale una posizione di privilegio, costituisce un'arma a cui il lavoratore non può rinunciare per ristabilire almeno parzialmente l'equilibrio delle forze».

¹¹⁸ L'articolo 8 di *Pastore 1* riprende sostanzialmente l'articolo 7 della *Bozza Santini* (e in parte letteralmente come quando riformula i compiti del sindacato comunale e provinciale, «organo locale di associazione dei lavoratori», della federazione, «organo propulsore e coordinatore», della Confederazione, che «rappresenta la collettività delle classi lavoratrici e la solidarietà fra tutte le categorie [...]»). Leggermente modificati i compiti delle «Centrali provinciali» (le vecchie unioni) e del sindacato nazionale che «coordina e dirige», invece di essere organo permanente direttivo.

¹¹⁹ *Pastore 1*, articolo 8. Questa parte integra il brano citato nella nota precedente.

- ¹²⁰ *Pastore 1*, articolo 6: «I sindacati di categoria si raggruppano nei rispettivi rami di attività produttiva e tali raggruppamenti assumeranno il nome di Federazione [...]».
- ¹²¹ *Verbale della riunione... 8-9 settembre*, cit., p. 18.
- ¹²² *Pastore 2*, articolo 8 «La confederazione».
- ¹²³ *Resoconto stenografico... 24-9-48*, cit.; cfr. in particolare gli interventi di Cappugi, Storti, Giuffrè, Giannitelli.
- ¹²⁴ *Lettera di Macario a Giannitelli, Roma 27-9-48*, AFGP, c. 1948.
- ¹²⁵ *Resoconto stenografico... 24-9-48*, cit., p. 13.
- ¹²⁶ *Giannitelli 1*, cit.; in particolare l'articolo 5 corrisponde all'articolo 2 di *Pastore 2*, l'articolo 6 all'articolo 1, l'articolo 13 (sullo sciopero) all'articolo 29, l'articolo 14 («Comitati tecnici») all'articolo 30.
- ¹²⁷ *Giannitelli 1*, cit., articolo 5, commi a e b.
- ¹²⁸ *Pastore 2*, cit., articolo 17.
- ¹²⁹ *Giannitelli 1*, cit., articolo 8.
- ¹³⁰ *Ivi*, titolo IV.
- ¹³¹ *Proposte sostitutive del titolo IV delle norme statutarie provvisorie*, AFGP, c. 1948 (da ora *Assemblea 1*).
- ¹³² *Ivi*, articolo 10. In una successiva modifica, approvata nell'Assemblea costitutiva esso veniva definito anche «organo direttivo», cui veniva affidato il compito di convocare il Congresso.
- ¹³³ *Titolo IV: Organi Confederati, dattiloscritto*, AFGP, c. 1948, articoli 8 e 11 (da ora *Assemblea 2*).
- ¹³⁴ Cfr. *Giannitelli 1*, articolo 11 e *Assemblea 1*, articolo 13.
- ¹³⁵ *Pastore 2*, cit., articolo 22: tuttavia già qui era definito anche «organo esecutivo delle Centrali».
- ¹³⁶ *Assemblea 2*, articolo 13: cfr. anche L.L. (L. Labor), *La Libera Confederazione dei Lavoratori*, in «Orientamenti sociali», IV, 25 ottobre 1948, n. 20.
- ¹³⁷ Cfr. A. Sabatini, *Prospettive per un'azione sindacale*, in «Cronache sociali», II, 15-30 settembre 1948, n. 17, p. 15.
- ¹³⁸ *Ibidem*.
- ¹³⁹ *Ibidem*.
- ¹⁴⁰ *Ivi*, p. 16.
- ¹⁴¹ *Appunto Giannitelli, 15 ottobre 1948*, AFGP, c. 1948. Nella riunione del Coordinamento sindacati liberi Giannitelli aveva appuntato: «Statuto, 1) autonomia e coordinamento 2) organi intermedi anche nella fase provvisoria, visibilità fun-

zioni, non deliberante».

- ¹⁴² L.L., *La Libera Confederazione dei lavoratori*, cit.
- ¹⁴³ *Norme statutarie provvisorie della Lcgil*, in «Bollettino d'informazioni sindacali», I, 20 dicembre 1948, n. 1, p. 12. Il testo approvato corrisponde alla bozza *Assemblea 2*, ma rispetto ad essa contiene in più il titolo VI, che per la prima volta corrisponde al «Metodo di azione sindacale», costituito da due articoli, che significativamente riprende, a sua volta, quel capitolo statutario che in tutte le precedenti bozze era intestato «Dello sciopero», da cui pur si riprendono i contenuti. Il passaggio rimane emblematico del processo di emancipazione dal momento politico attraverso una maggiore autocoscienza sindacale. Cfr. infra, appendice Id.
- ¹⁴⁴ L.L., *La Libera Confederazione dei Lavoratori*, cit. L'articolo del quindicinale dell'Icas, in risposta a quanto scritto in precedenza nel mese di agosto, significativamente concludeva che l'«aver costituito una Libera Confederazione, non confessionale, aperta a tutti i lavoratori, si è dimostrato la linea più giusta e rispondente alla volontà e alle esigenze della classe lavoratrice».
- ¹⁴⁵ *Ibidem*.
- ¹⁴⁶ *Manifesto ai lavoratori italiani*, in «Bollettino d'informazioni sindacali», I, 20 dicembre 1948, n. 1, p. 1.
- ¹⁴⁷ Cfr. «Conquiste del Lavoro», 1° maggio 1949.
- ¹⁴⁸ *Situazione e problemi sindacali*, in «Bollettino d'informazioni sindacali», II, 15-30 aprile 1949, n. 7-8, p. 4; cfr. anche «Conquiste del Lavoro», 24 aprile 1949.
- ¹⁴⁹ Appunto manoscritto di Pastore, conservato attraverso microfilm, nella serie delle carte della Segreteria Cisl di Pastore, depositate presso la Fondazione Pastore, il cui inventario è in corso di pubblicazione (da ora MSC).
- ¹⁵⁰ *Il secondo Consiglio generale della Lcgil. Relazione Pastore*, in «Conquiste del Lavoro», 15 maggio 1949.
- ¹⁵¹ Cfr. la *Relazione della Commissione*, testo stampato e inviato da Pastore ai consiglieri, composto da una relazione firmata da tutti i componenti della commissione e da una bozza di statuto (da ora *Venuti 1*), AFGP, c. 1949.
- ¹⁵² *Lettera interna Lcgil*, 7 luglio 1949, AFGP, c. 1949.
- ¹⁵³ *Venuti 1*, cit. Cfr. infra, appendice 2a.
- ¹⁵⁴ *Pastore a Giannitelli*, 10 agosto 1949, AFGP, c. 1949.
- ¹⁵⁵ La commissione si riunì il 21 settembre (*Convocazione commissione, 20-9-1949*, AFGP, c. 1949, e il 5 ottobre (*Convocazione commissione, 26-9-1949*, AFGP, c. 1949); a quest'ultima riunione partecipò anche Pastore.
- ¹⁵⁶ Cfr. *Convocazione consiglio generale, 7-10-1949*, MSC, b. 1; il 10 ottobre Bertini nel referire a Morelli delle vicende giudiziarie con la Cgil sottolineava l'opportunità di avere al più presto uno statuto che tenesse presente l'esperienza

delle controversie in atto.

¹⁵⁷ Cfr. «Conquiste del Lavoro», 13 novembre.

¹⁵⁸ Legil, *Bozze di Statuto*, AFGP, c. 1949, relazione «Al consiglio generale della Legil», p. 3 (da ora *Venuti 2*).

¹⁵⁹ Cfr. *Convocazione commissione, 26-9-1949*, lettera in cui Venuti ricapitola i passi compiuti; AFGP, c. 1949.

¹⁶⁰ Dattiloscritto dei primi due titoli dello statuto, allegato alla lettera di convocazione del 26 settembre che ne attribuisce la paternità (da ora *Bozza Barni*); AFGP, c. 1949.

¹⁶¹ Appunti sul preambolo dello statuto, citati come compito di Giannitelli sempre nella lettera del 26 settembre (da ora *Preambolo Giannitelli*); AFGP, c. 1949.

¹⁶² *Bozza titolo 4, Organi confederali*, sempre allegata alla lettera di Venuti.

¹⁶³ Cfr. *Lettera interna Legil, 13 settembre 1949*, AFGP, c. 1949; in essa Pastore richiede osservazioni circa le bozze dello statuto elaborate dalla commissione internazionale, cui egli stesso partecipava, allegate alla richiesta (da ora *Bozza Ifctu*); nella lettera di Venuti (*Convocazione commissione, 26-9-1949*) si fa esplicito riferimento al «suggerimento» di Pastore di «tener presente» lo schema del preambolo delle *Bozze Ifctu*; cfr. infra, appendice 2b.

¹⁶⁴ Cfr. «Conquiste del Lavoro», 4 settembre 1949.

¹⁶⁵ *Verbale della riunione del Comitato d'intesa per la riunificazione sindacale, 19-9-1949*, p. 3, AFGP, c. 1949. L'impegno era che le commissioni concludessero i loro lavori entro il 15 ottobre, in vista cioè del previsto Consiglio generale; in realtà tale commissione per lo statuto, che avrebbe dovuto riunirsi il 27 settembre, sovrapponendosi ai lavori della precedente, sembra aver interrotto le sue riunioni. Cfr. anche *Comitato d'intesa per la unificazione*, in «Bollettino di informazioni sindacali», II, 15 ottobre 1949, n. 19.

¹⁶⁶ Legil, *Statuto, Approvato dal I Congresso Confederale del 4-7 Novembre 1949*, AFGP, c. 1949. Cfr. infra, appendice 2c.

¹⁶⁷ *Venuti 1*, cit., p. 4.

¹⁶⁸ *Venuti 2*, cit., p. 5.

¹⁶⁹ *Lo Statuto Confederale. Relazioni Venuti*, in «Conquiste del Lavoro», 13 novembre 1949.

¹⁷⁰ Legil, *Statuto*, cit., p. 10.

¹⁷¹ *Venuti 2*, cit., p. 4.

¹⁷² *Convocazione commissione, 26-9-1949*, cit.

¹⁷³ *Preambolo Giannitelli*, cit.

¹⁷⁴ *Bozze Ifctu*, cit., p. 1.

¹⁷⁵ *Venuti 2*, cit., p. 4.

¹⁷⁶ Legil, *Statuto*, cit., p. 3.

¹⁷⁷ *Ibidem*.

¹⁷⁸ *Ibidem*.

¹⁷⁹ Cfr. *Pastore 2, Giannitelli 1, e Venuti 1*, cit.

¹⁸⁰ Legil, *Statuto*, cit., p. 4.

¹⁸¹ *Ibidem*; l'articolo 3, nel comma in questione si presenta con un emendamento alla *Bozza Barni*, che costituisce l'intelaiatura del I titolo.

¹⁸² *Ivi*, pp. 5-6.

¹⁸³ *Venuti 1*, cit., p. 5.

¹⁸⁴ Legil, *Statuto*, articolo 17, p. 8. Tuttavia, proprio sull'articolo 17, al Congresso si verificarono nuovi conflitti interpretativi, probabilmente causati da Giannitelli; cfr. *Quarta e ultima giornata dei lavori*, in «Conquiste del Lavoro», 13 novembre 1949.

¹⁸⁵ *Lo Statuto Confederale. Relazione Venuti*, cit.

¹⁸⁶ *Venuti 1*, cit.: l'articolo citato appare nella proposta di statuto sotto forma di uno specchio sinottico contenente le due proposte. In particolare per il Comitato esecutivo, secondo quanto riportato da Venuti nella premessa, si preferì «una elezione libera di 18 membri tra coloro che saranno ritenuti più qualificati, per capacità e preparazione, indipendentemente dai settori o dalle categorie di appartenenza».

¹⁸⁷ *Venuti 2*, cit., p. 1.

¹⁸⁸ Si tratta di correzioni autografe di Pastore sul testo a stampa della seconda bozza Legil, *Venuti 2*, cit. La decisione di Pastore, peraltro, era supportata dal consenso di diversi membri del Consiglio generale, tra i quali Enrico (Unione di Torino), Cappelletti (Terra), Toffolon (Trento); cfr. lo *Stralcio delle osservazioni pervenute da parte dei consiglieri nazionali*, AFGP, c. 1949, preparato da Giannitelli per la commissione statuti.

¹⁸⁹ Legil, *Primo anno. Relazione della Segreteria Confederale al I Congresso Nazionale, Roma 4-7 novembre 1949*, pp. 14-15.

¹⁹⁰ *Venuti 1*, cit., p. 4.

¹⁹¹ In espressa polemica contro chi voleva interpretare la nascita del «nuovo» sindacato «come un tentativo diretto a fare del sindacalismo puramente tecnico»; cfr. *ivi*, p. 17.

¹⁹² *Ivi*, pp. 17-18.

¹⁹³ *Ivi*, p. 18. Il corsivo è nel testo.